



COMUNE DI TRENTO

PRG

PIANO REGOLATORE GENERALE

ADEGUAMENTO DEL PRG

ai sensi dell'articolo 44 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15

ALLEGATO ALLA RELAZIONE

“NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - TESTO RAFFRONTATO”

SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITA'

Trento, dicembre 2016

**ADEGUAMENTO DEL PRG - ai sensi dell'articolo 44 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15
ALLEGATO ALLA RELAZIONE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - TESTO RAFFRONTATO**

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1	Adeguamento dell'art. 1 delle norme tecniche di attuazione
Art. 2	Adeguamento dell'art. 3 delle norme tecniche di attuazione
Art. 3	Adeguamento dell'art. 30 delle norme tecniche di attuazione
Art. 4	Adeguamento dell'art. 32 delle norme tecniche di attuazione
Art. 5	Adeguamento dell'art. 36 delle norme tecniche di attuazione
Art. 6	Adeguamento dell'art. 42 quater delle norme tecniche di attuazione
Art. 7	Inserimento nuovo art. 42 sexies delle norme tecniche di attuazione
Art. 8	Adeguamento dei commi 1 e 2 dell'art. 44 delle norme tecniche di attuazione
Art. 9	Adeguamento dell'art. 45 delle norme tecniche di attuazione
Art. 10	Adeguamento dell'art. 46 delle norme tecniche di attuazione
Art. 11	Adeguamento dell'art. 49 delle norme tecniche di attuazione
Art. 12	Adeguamento dell'art. 51 bis delle norme tecniche di attuazione
Art. 13	Adeguamento dell'art. 53 delle norme tecniche di attuazione
Art. 14	Adeguamento dell'art. 53 bis delle norme tecniche di attuazione
Art. 15	Adeguamento dell'art. 54 delle norme tecniche di attuazione
Art. 16	Adeguamento dell'art. 56 delle norme tecniche di attuazione
Art. 17	Adeguamento dell'art. 56 bis delle norme tecniche di attuazione
Art. 18	Adeguamento dell'art. 57 delle norme tecniche di attuazione
Art. 19	Adeguamento dell'art. 64 delle norme tecniche di attuazione
Art. 20	Adeguamento dell'art. 65 delle norme tecniche di attuazione
Art. 21	Adeguamento dell'art. 67 delle norme tecniche di attuazione
Art. 22	Adeguamento dell'art. 68 bis delle norme tecniche di attuazione
Art. 23	Adeguamento dell'art. 69 delle norme tecniche di attuazione
Art. 24	Adeguamento dell'art. 76 delle norme tecniche di attuazione
Art. 25	Adeguamento dell'art. 76 bis delle norme tecniche di attuazione
Art. 26	Adeguamento dell'art. 77 bis delle norme tecniche di attuazione
Art. 27	Adeguamento dell'art. 83 bis delle norme tecniche di attuazione
Art. 28	Nuova versione dell'art. 95 delle norme tecniche di attuazione
Art. 29	Nuova versione dell'art. 96 delle norme tecniche di attuazione
Art. 30	Nuova versione dell'art. 97 delle norme tecniche di attuazione
Art. 31	Nuova versione dell'art. 98 delle norme tecniche di attuazione
Art. 32	Nuova versione dell'art. 99 delle norme tecniche di attuazione
Art. 33	Nuova versione dell'art. 100 delle norme tecniche di attuazione
Art. 34	Nuova versione dell'art. 101 delle norme tecniche di attuazione
Art. 35	Nuova versione dell'art. 102 delle norme tecniche di attuazione
Art. 36	Nuova versione dell'art. 103 delle norme tecniche di attuazione
Art. 37	Introduzione del nuovo art. 104 delle norme tecniche di attuazione
Art. 38	Introduzione del nuovo art. 105 delle norme tecniche di attuazione
Art. 39	Introduzione del nuovo art. 106 delle norme tecniche di attuazione
Art. 40	Introduzione del nuovo art. 107 delle norme tecniche di attuazione
Art. 41	Inserimento dell'Allegato "PRG - PATTO TERRITORIALE DEL BONDONE - VARIANTE PATTIZIA 2005 - AREA DI STUDIO DEL PARCO DEL BONDONE" in calce alle Norme tecniche di attuazione.

Di seguito viene riportato il testo raffrontato dei vari articoli oggetto di adeguamento.

Il testo ~~in formato barrato~~ corrisponde al testo cancellato.

Il testo **in formato grassetto** corrisponde al testo adeguato.

Art. 1 Adeguamento dell'art. 1 delle norme tecniche di attuazione

Comma 2: modifiche in recepimento della Variante di adeguamento ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, approvata con D.G.P. n. 1942 del 4 novembre 2016 (di seguito Variante di adeguamento commerciale).

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016
<p>Art. 1 - Finalità delle norme ed elaborati del Piano Regolatore Generale</p> <p>1. Le presenti norme dettano la disciplina urbanistica ed edilizia per l'attuazione del Piano Regolatore Generale (PRG).</p> <p>2. Il PRG è costituito dai seguenti elaborati di progetto:</p> <ul style="list-style-type: none">- Relazione e relativi allegati- Disciplina del suolo e degli edifici – Variante 2004 (1:5.000) n. 27 tavole e relativa legenda- Classificazione degli edifici e degli spazi compresi nella città consolidata – Variante 2004 (1:5.000) n. 1 tavola- Classificazione degli edifici, degli spazi e dei manufatti compresi negli insediamenti storici – Variante 2004 (1:1.000) n. 32 tavole- Carta con l'area di controllo influenzata dagli impianti industriali già esistenti a nord della città di Trento – Variante 2004 (1:5.000) n. 1 tavola- Carta della tutela ambientale – Variante 2004 (1:15.000) n. 1 tavola- Carta della zonizzazione commerciale: zone commerciali integrate (1:15.000) n. 1 tavola- Norme di attuazione – Variante 2004 e allegati <p>3. La disciplina del suolo e degli edifici alla scala 1:5.000 è prescrittiva, fatta eccezione per gli insediamenti storici per i quali operano le prescrizioni delle planimetrie alla scala 1:1.000. I perimetri degli insediamenti storici sono comunque quelli indicati nelle tavole della disciplina del suolo e degli edifici alla scala 1:5.000.</p> <p>4. Per l'individuazione delle aree soggette a bonifica ambientale si fa riferimento all'elaborato denominato "PRG – Appendice tecnica – anagrafe dei siti da bonificare" redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 77 bis del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.</p>	<p>Art. 1 - Finalità delle norme ed elaborati del Piano Regolatore Generale</p> <p>1. Le presenti norme dettano la disciplina urbanistica ed edilizia per l'attuazione del Piano Regolatore Generale (PRG).</p> <p>2. Il PRG è costituito dai seguenti elaborati di progetto:</p> <ul style="list-style-type: none">- Relazione e relativi allegati- Disciplina del suolo e degli edifici – Variante 2004 (1:5.000) n. 27 tavole e relativa legenda- Classificazione degli edifici e degli spazi compresi nella città consolidata – Variante 2004 (1:5.000) n. 1 tavola- Classificazione degli edifici, degli spazi e dei manufatti compresi negli insediamenti storici – Variante 2004 (1:1.000) n. 32 tavole- Carta con l'area di controllo influenzata dagli impianti industriali già esistenti a nord della città di Trento – Variante 2004 (1:5.000) n. 1 tavola- Carta della tutela ambientale – Variante 2004 (1:15.000) n. 1 tavola- Norme di attuazione e allegati- Tavola "Individuazione delle aree da destinare all'insediamento di grandi strutture di vendita al dettaglio/centri commerciali" (1:10.000) n. 1 tavola- Documento "Applicazione dei criteri della metodologia di valutazione integrata territoriale nel Comune di Trento – Rapporto finale di ricerca" - Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio. <p>3. La disciplina del suolo e degli edifici alla scala 1:5.000 è prescrittiva, fatta eccezione per gli insediamenti storici per i quali operano le prescrizioni delle planimetrie alla scala 1:1.000. I perimetri degli insediamenti storici sono comunque quelli indicati nelle tavole della disciplina del suolo e degli edifici alla scala 1:5.000.</p> <p>4. Per l'individuazione delle aree soggette a bonifica ambientale si fa riferimento all'elaborato denominato "PRG – Appendice tecnica – anagrafe dei siti da bonificare" redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 77 bis del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.</p>

Art. 2 Adeguamento dell'art. 3 delle norme tecniche di attuazione

Comma 3.5: modifica in coerenza con la Variante urbanistica per la riqualificazione ambientale ed urbana di Trento Nord approvata con D.G.P. n. 2713 del 13 novembre 2009.

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016
<p>3.5. Vt - Volume urbanistico. È pari alla somma dei prodotti delle superfici utili nette (Sn) dei singoli piani per le rispettive altezze utili (hu), ad eccezione:</p> <ul style="list-style-type: none">- del piano sottotetto, la cui altezza di riferimento è la media ponderata delle altezze interne nette;- dei piani seminterrati, qualora abbiano un'altezza netta interna non superiore a m. 3 ove si considera solo l'altezza fuori terra, calcolata dal piano di spiccato. <p>Per le sole zone E, Acc5 e C6 Gpp e per le zone oggetto di piani attuativi approvati alla data di prima adozione della Variante 2004 al P.R.G., continuano ad applicarsi i seguenti criteri di calcolo del volume: il volume urbanistico è pari alla somma dei prodotti delle superfici utili lorde (Su) dei singoli piani per le rispettive altezze, che vanno computate da intradosso a intradosso del solaio, ad eccezione dell'ultimo piano la cui altezza va misurata come media ponderata delle altezze se i solai sono inclinati, e del piano più basso che va computato dal pavimento o dal piano di spiccato se a livello inferiore. Dalla somma così computata viene detratta la quota parte del piano seminterrato di altezza netta non superiore a m. 3 che non fuoriesce dall'andamento del terreno naturale o dal piano di spiccato se a quota inferiore. Negli interventi sul patrimonio</p>	<p>3.5. Vt - Volume urbanistico. È pari alla somma dei prodotti delle superfici utili nette (Sn) dei singoli piani per le rispettive altezze utili (hu), ad eccezione:</p> <ul style="list-style-type: none">- del piano sottotetto, la cui altezza di riferimento è la media ponderata delle altezze interne nette;- dei piani seminterrati, qualora abbiano un'altezza netta interna non superiore a metri 3, ove si considera solo l'altezza fuori terra, calcolata dal piano di spiccato. <p>Per le sole zone E, Acc5 e C6 e per le zone oggetto di piani attuativi approvati alla data di prima adozione della Variante 2004 al PRG, continuano ad applicarsi i seguenti criteri di calcolo del volume: il volume urbanistico è pari alla somma dei prodotti delle superfici utili lorde (Su) dei singoli piani per le rispettive altezze, che vanno computate da intradosso a intradosso del solaio, ad eccezione dell'ultimo piano la cui altezza va misurata come media ponderata delle altezze se i solai sono inclinati, e del piano più basso che va computato dal pavimento o dal piano di spiccato se a livello inferiore. Dalla somma così computata viene detratta la quota parte del piano seminterrato di altezza netta non superiore a metri 3.00 che non fuoriesce dall'andamento del terreno naturale o dal piano di spiccato se a quota inferiore. Negli interventi sul</p>

edilizio esistente nelle zone E ai fini del recupero residenziale di cui all'art. 57 delle presenti norme, il calcolo del volume preesistente è commisurato alla Superficie utile lorda Su di ciascun piano moltiplicata per la rispettiva altezza calcolata con i medesimi criteri sopra esposti, ferma restando un'altezza convenzionale massima non superiore a m. 3.

patrimonio edilizio esistente nelle zone E ai fini del recupero residenziale di cui all'art. 57 delle presenti norme, il calcolo del volume preesistente è commisurato alla Superficie utile lorda Su di ciascun piano moltiplicata per la rispettiva altezza calcolata con i medesimi criteri sopra esposti, ferma restando un'altezza convenzionale massima non superiore a metri 3.

Art. 3 Adeguamento dell'art. 30 delle norme tecniche di attuazione

Comma 1: modifiche in recepimento della Variante di assestamento 1994 approvata con D.G.P. n. 13927 del 1 dicembre 1995, del D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dd. 28 marzo 2014, della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e in coerenza con la Variante 2004 approvata con D.G.P. 200 del 1 febbraio 2008.

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016
<p>1. Il territorio comunale è suddiviso in aree e zone omogenee ciascuna sottoposta a distinta disciplina:</p> <p><i>Aree di antico insediamento ed interesse culturale e ambientale</i> Ais - insediamenti storici Acc - città consolidata Aie - edifici e complessi edilizi isolati di interesse storico artistico e documentario Aim - manufatti di interesse storico</p> <p><i>Aree a uso prevalentemente residenziale</i> B1 - zone edificate sature B2, B3, B4 - zone edificate di integrazione e completamento B5, B6 - zone residenziali estensive</p> <p><i>Aree destinate a nuovi complessi insediativi e ad interventi di riqualificazione urbana</i> C1 - zone di espansione già attuate o in corso di attuazione C2a, C3, C3a - zone di espansione di nuovo impianto C4 - zone miste per la formazione dei luoghi centrali C5 - zone soggette ad interventi di riqualificazione urbana C6 - zona soggetta alla riqualificazione urbana di Trento Nord</p> <p><i>Aree disciplinate da disposizioni particolari</i> CU - Aree interessate da trasferimento di diritti edificatori</p> <p><i>Aree destinate prevalentemente alle attività economiche</i> D1 - zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento D2 - zone produttive del settore secondario di nuovo impianto D3 - zone produttive del settore secondario di riserva D3a - zone produttive di riserva per attività a servizio dell'agricoltura D5 - zone commerciali esistenti e di completamento D6a - zone commerciali di nuovo impianto D6a1 - zone commerciali di nuovo impianto speciali D6b - zone commerciali di riserva D7 - zone terziarie e direzionali D7a - zone terziarie e direzionali speciali D7b - zone terziarie e direzionali sature D8, D8a, D8b - zone per esercizi alberghieri D10 - zona interportuale D11 - zone miste esistenti e di completamento</p> <p><i>Aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo e improduttive</i> E1 - zone agricole di interesse primario E2 - zone agricole di interesse secondario E3 - zone agricole di particolare tutela</p>	<p>1. Il territorio comunale è suddiviso in aree e zone omogenee ciascuna sottoposta a distinta disciplina:</p> <p><i>Aree di antico insediamento ed interesse culturale e ambientale</i> Ais - insediamenti storici Acc - città consolidata Aie - edifici e complessi edilizi isolati di interesse storico artistico e documentario Aim - manufatti di interesse storico</p> <p><i>Aree a uso prevalentemente residenziale</i> B1 - zone edificate sature B2, B3, B4 - zone edificate di integrazione e completamento B5, B6 - zone residenziali estensive</p> <p><i>Aree destinate a nuovi complessi insediativi e ad interventi di riqualificazione urbana</i> C1 - zone di espansione già attuate o in corso di attuazione C2a, C3, C3a - zone di espansione di nuovo impianto C4 - zone miste per la formazione dei luoghi centrali C5 - zone soggette ad interventi di riqualificazione urbana C6 - zona soggetta alla riqualificazione urbana di Trento Nord</p> <p><i>Aree disciplinate da disposizioni particolari</i> CU - Aree interessate da trasferimento di diritti edificatori</p> <p><i>Aree destinate prevalentemente alle attività economiche</i> D1 - zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento D2 - zone produttive del settore secondario di nuovo impianto D3 - zone produttive del settore secondario di riserva D3a - zone produttive di riserva per attività a servizio dell'agricoltura D5 - zone commerciali esistenti e di completamento D6a1 - zone commerciali di nuovo impianto speciali D7 - zone terziarie e direzionali D7a - zone terziarie e direzionali speciali D7b - zone terziarie e direzionali sature D8, D8a, D8b - zone per esercizi alberghieri D10 - zona interportuale D11 - zone miste esistenti e di completamento</p> <p><i>Aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo e improduttive</i> E1 - zone agricole di interesse primario E2 - zone agricole di interesse secondario E3 - zone agricole di particolare tutela</p>

<p>E4 - zone a bosco E5 - zone a pascolo E6 - zone improduttive</p> <p><i>Aree per servizi e attrezzature</i> F1 - zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano F2 - zone destinate alla viabilità F3 - zone destinate al sistema ferroviario F4 - zone destinate al verde di protezione e di arredo G - zone destinate ai servizi di quartiere</p> <p><i>Aree per il verde e i servizi privati</i> H1 - zone destinate a servizi privati H2 - zone destinate a verde privato</p> <p><i>Aree di tutela e salvaguardia del patrimonio archeologico e naturale</i> TA - aree di tutela archeologica IA - aree di interesse archeologico BTP - biotopi SIC - Siti di Importanza Comunitaria APF - aree di protezione fluviale PTC - parco "delle Tre Cime e della Val di Gola" ARA - aree di recupero ambientale - aree di tutela ambientale e beni ambientali</p> <p><i>Aree per l'uso e lo sfruttamento delle risorse naturali</i> L1 - aree per le attività estrattive L2 - aree sciabili</p> <p><i>Aree di tutela per la sicurezza del territorio e degli insediamenti</i></p>	<p>E4 - zone a bosco E5 - zone a pascolo E6 - zone improduttive</p> <p><i>Aree per servizi e attrezzature</i> F1 - zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano F2 - zone destinate alla viabilità F3 - zone destinate al sistema ferroviario F4 - zone destinate al verde di protezione e di arredo G - zone destinate ai servizi di quartiere DI/RO - aree per discariche rifiuti inerti e centri di rottamazione veicoli fuori uso</p> <p><i>Aree per il verde e i servizi privati</i> H1 - zone destinate a servizi privati H2 - zone destinate a verde privato</p> <p><i>Aree di tutela e salvaguardia del patrimonio archeologico e naturale</i> TA - aree di tutela archeologica IA - aree di interesse archeologico RNP,RL-riserve naturali provinciali e riserve locali ZSC - zone speciali di conservazione APF - aree di protezione fluviale PTC - parco "delle Tre Cime e della Val di Gola" ARA - aree di recupero ambientale - aree di tutela ambientale e beni ambientali</p> <p><i>Aree per l'uso e lo sfruttamento delle risorse naturali</i> L1 - aree per le attività estrattive L2 - aree sciabili</p> <p><i>Aree di tutela per la sicurezza del territorio e degli insediamenti</i></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 4 Adeguamento dell'art. 32 delle norme tecniche di attuazione

Comma 1, punto 4, lettera c: adeguamento alla Conferenza dei Servizi 24 aprile 2013: Lavori di copertura dell'area archeologica presso la casa romana in via Rosmini, p.ed. 297/4 C.C. Trento – Approvazione progetto in contrasto con le norme tecniche di attuazione del PRG.

Comma 2: modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale.

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016
<p>Art. 32 - Ais: Insediamenti storici</p> <p>1. <i>Norme generali</i> (omissis)</p> <p>c - aree inedificate: non è ammessa l'occupazione, con costruzioni in elevazione, degli spazi liberi esistenti, fatta eccezione per quelli derivanti da demolizione con ricostruzione o ricostruzione con configurazione differente da quella originaria di edifici classificati come sottozona A5 e A7 e per quelli risultanti dal ripristino di volumi crollati e/o demoliti, documentati ed illustrati con apposita analisi storico critica;</p> <p>- non è consentita la pavimentazione di aree destinate attualmente ad orto o giardino, salve le operazioni previste per la creazione di spazi pedonali nel quadro degli interventi di cui al precedente punto b, in piani di recupero ed in progetti unitari, né è consentita l'asfaltatura di pavimentazioni esistenti in ciottoli, pietra o cotto;</p>	<p>Art. 32 - Ais: Insediamenti storici</p> <p>1. <i>Norme generali</i> (omissis)</p> <p>c - aree inedificate: non è ammessa l'occupazione, con costruzioni in elevazione, degli spazi liberi esistenti, fatta eccezione per quelli derivanti da demolizione con ricostruzione o ricostruzione con configurazione differente da quella originaria di edifici classificati come sottozona A5 e A7 e per quelli risultanti dal ripristino di volumi crollati e/o demoliti, documentati ed illustrati con apposita analisi storico critica;</p> <p>- non è consentita la pavimentazione di aree destinate attualmente ad orto o giardino, salve le operazioni previste per la creazione di spazi pedonali nel quadro degli interventi di cui al precedente punto b, in piani di recupero ed in progetti unitari, né è consentita l'asfaltatura di pavimentazioni esistenti in ciottoli, pietra o cotto;</p>

- è prescritta la conservazione delle alberature esistenti, secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio, nonché la conservazione delle aree cortilizie graficamente individuate nelle tavole di PRG sia come aree inedificate, sia come giardini di particolare interesse storico-artistico (sottozona A2);
- è ammessa la realizzazione di parcheggi interrati ad esclusivo servizio degli edifici, nel rispetto delle alberature esistenti: le aree verdi esistenti dovranno essere mantenute o ricostituite con uno strato di terreno vegetale di altezza non inferiore a cm 50;
- nelle aree inedificate pubbliche o destinate a servizi pubblici è ammessa anche la realizzazione di interrati funzionali a detti servizi pubblici.

2. Destinazioni ammesse

2.1. Negli edifici compresi all'interno del perimetro del centro storico di Trento e dei centri storici minori, sono ammesse le seguenti categorie di destinazione d'uso:

a) residenza;

~~b) studi professionali e attività artigianali a domicilio, limitatamente al 20% delle superfici già destinate alla residenza per singola unità edilizia.~~

~~Nelle unità immobiliari destinate a funzioni diverse dalla residenza sono inoltre ammesse le seguenti destinazioni d'uso:~~

~~e) servizi e attrezzature pubbliche (istituzioni pubbliche statali e degli enti locali elettivi), associazioni politiche, sindacali, culturali, ricreative, religiose e strutture ricettive; artigianato di servizio ed artigianato artistico tradizionale, con esclusione delle lavorazioni rumorose, nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza;~~

~~d) uffici privati e banche, studi professionali e attività commerciali, limitatamente alle superfici già destinate a tali usi;~~

~~e) i pubblici esercizi, attività di commercio all'ingrosso e l'attività di commercio al dettaglio in conformità all'art. 97, comma 2, lettera a), comma 3 e comma 5, limitatamente al piano terreno, al piano interrato ed al primo piano;~~

~~2.1bis. Al fine di salvaguardare il ruolo commerciale del centro storico della città, per rafforzare la sua vocazione di centro commerciale naturale e per mantenere vitale la presenza di attività commerciali e artigianali di elevato contenuto simbolico, il Consiglio comunale approva uno studio particolareggiato delle superfici da salvaguardare. Fino all'approvazione di questo studio, per tutto il perimetro Ais di Trento è fatto divieto del cambio di destinazione d'uso da commercio ovvero artigianato ad altre funzioni. Sono ammessi solo i cambi d'uso tra le predette funzioni di commercio ed artigianato e da queste alla destinazione d'uso di pubblico esercizio, limitatamente alle tipologie previste dalla L.P. 14 luglio 2000, n. 9 in materia di somministrazione di alimenti e bevande e attività alberghiera. Nel caso di cambio d'uso da commercio ovvero artigianato a pubblico esercizio effettuato ai sensi della presente norma, eventuali ulteriori modifiche delle destinazioni d'uso saranno possibili solo per insediare funzioni commerciali o di artigianato.~~

2.2. Non è ammesso il cambiamento di destinazione d'uso da residenza ad altre funzioni, eccettuato per i locali situati al piano terra e per uffici dell'amministrazione statale e locale e, ~~anche in difformità da quanto stabilito al comma 2.1, lettera b),~~ per le unità abitative situate ai piani primo e secondo che affacciano sulle strade intensamente trafficate che attraversano o lambiscono il centro storico di Trento e che di seguito sono elencate: Largo Porta Nuova, Via San Francesco d'Assisi, Largo Pigarelli, Via Santa Croce, Via del Travai, Via Rosmini, Piazza Santa Maria Maggiore, Via Prepositura, Via Torre Vanga, Via Torre Verde, Via Manzoni, Largo Nazario Sauro, Piazza Raffaele Sanzio, Via Bernardo Clesio, Via dei Ventuno, Via della Cervara, Piazza Venezia. E' comunque fatto salvo quanto previsto al punto 2.4 del presente articolo.

2.3. E' facoltà del Sindaco opporre divieto a destinazioni d'uso che, a causa del tipo di attività svolta, dei movimenti di traffico indotti, delle nocività e rumorosità, o per altro motivo, possono alterare, in modo dannoso, l'equilibrio urbanistico della zona limitrofa all'edificio o dei tessuti storici e consolidati.

2.4. Gli immobili compresi nelle sottozone A1, per i quali è prescritto il "restauro" possono essere

- è prescritta la conservazione delle alberature esistenti, secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio, nonché la conservazione delle aree cortilizie graficamente individuate nelle tavole di PRG sia come aree inedificate, sia come giardini di particolare interesse storico-artistico (sottozona A2);

- è ammessa la realizzazione di parcheggi interrati ad esclusivo servizio degli edifici, nel rispetto delle alberature esistenti: le aree verdi esistenti dovranno essere mantenute o ricostituite con uno strato di terreno vegetale di altezza non inferiore a cm 50;

- nelle aree inedificate pubbliche o destinate a servizi pubblici è ammessa anche la realizzazione di interrati funzionali a detti servizi pubblici.

- nella zona ineditata destinata a servizi pubblici F1 con destinazione funzionale CC, occupata dall'area archeologica presso la casa romana in via Rosmini situata nel centro storico di Trento e identificata dalla p.ed. 297/4 C.C. Trento, sono ammessi gli interventi previsti dal progetto approvato con Conferenza di Servizi di data 16 ottobre 2013 con effetto di variante agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'art. 5, comma 5 della L.P. 13/1997, e da sue eventuali varianti.

2. Destinazioni ammesse

2.1. Negli edifici compresi all'interno del perimetro del centro storico di Trento e dei centri storici minori, sono ammesse le seguenti categorie di destinazione d'uso:

a) residenza, **con possibilità di destinare il 20% delle superfici a studi professionali e attività artigianali a domicilio per singola unità edilizia;**

b) servizi e attrezzature pubbliche (istituzioni pubbliche statali e degli enti locali elettivi), associazioni politiche, sindacali, culturali, ricreative, religiose e strutture ricettive, **uffici privati, banche, pubblici esercizi, attività commerciali come disciplinate dagli articoli contenuti all'interno del Titolo V delle presenti norme**, artigianato di servizio ed artigianato artistico tradizionale, con esclusione delle lavorazioni rumorose, nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza.

2.2. Non è ammesso il cambiamento di destinazione d'uso da residenza ad altre funzioni, eccettuato per i locali situati al piano terra e per uffici dell'amministrazione statale e locale e per le unità abitative situate ai piani primo e secondo che affacciano sulle strade intensamente trafficate che attraversano o lambiscono il centro storico di Trento e che di seguito sono elencate: Largo Porta Nuova, Via San Francesco d'Assisi, Largo Pigarelli, Via Santa Croce, Via del Travai, Via Rosmini, Piazza Santa Maria Maggiore, Via Prepositura, Via Torre Vanga, Via Torre Verde, Via Manzoni, Largo Nazario Sauro, Piazza Raffaele Sanzio, Via Bernardo Clesio, Via dei Ventuno, Via della Cervara, Piazza Venezia. E' comunque fatto salvo quanto previsto al punto 2.4 del presente articolo.

2.3. E' facoltà del Sindaco opporre divieto a destinazioni d'uso che, a causa del tipo di attività svolta, dei movimenti di traffico indotti, delle nocività e rumorosità, o per altro motivo, possono alterare, in modo dannoso, l'equilibrio urbanistico della zona limitrofa all'edificio o dei tessuti storici e consolidati.

2.4. Gli immobili compresi nelle sottozone A1, per i quali è prescritto il "restauro" possono essere

destinati esclusivamente a funzioni compatibili con le loro tipologie e con il loro carattere storicizzato, in conformità a quanto previsto nel progetto approvato da parte della competente commissione beni culturali della Provincia ; qualora diverse dalla residenza, sono privilegiate funzioni pubbliche o di pubblico interesse. Essi devono essere di norma utilizzati in maniera "unitaria"; sono ammessi usi frazionati, solo se definiti nel progetto di restauro.	destinati esclusivamente a funzioni compatibili con le loro tipologie e con il loro carattere storicizzato, in conformità a quanto previsto nel progetto approvato da parte della struttura provinciale competente in materia di tutela dei beni culturali ; qualora diverse dalla residenza, sono privilegiate funzioni pubbliche o di pubblico interesse. Essi devono essere di norma utilizzati in maniera "unitaria"; sono ammessi usi frazionati, solo se definiti nel progetto di restauro.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 5 Adeguamento dell'art. 36 delle norme tecniche di attuazione

Comma 2: modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale.

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016
<p>Art. 36 - Definizione</p> <p>1. Le aree ad uso prevalentemente residenziale sono le parti di territorio destinate principalmente alla residenza ed ai relativi servizi con esclusione di stalle o di altri ricoveri per animali.</p> <p>2. In tali aree al fine dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane ad essa collegate, sono ammesse costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, attività di commercio all'ingrosso, attività di commercio al dettaglio come disciplinate dall'art. 97, comma 2 lettera a), comma 3 e comma 5, attività di pubblico esercizio, uffici pubblici e privati, studi professionali, attrezzature ricettive, laboratori artigianali, purché non rumorosi o comunque inquinanti, e in genere a tutte le attività che non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona.</p> <p>3. Le aree ad uso prevalentemente residenziale si distinguono in: B1 – zone edificate sature B2, B3, B4 – zone edificate di integrazione e completamento B5, B6 – zone residenziali estensive</p>	<p>Art. 36 - Definizione</p> <p>1. Le aree ad uso prevalentemente residenziale sono le parti di territorio destinate principalmente alla residenza ed ai relativi servizi con esclusione di stalle o di altri ricoveri per animali.</p> <p>2. In tali aree al fine dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane ad essa collegate, sono ammesse costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, attività commerciali come disciplinate dagli articoli contenuti all'interno del Titolo V delle presenti norme, pubblici esercizi, uffici pubblici e privati, studi professionali, attrezzature ricettive, laboratori artigianali, purché non rumorosi o comunque inquinanti, e in genere a tutte le attività che non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona.</p> <p>3. Le aree ad uso prevalentemente residenziale si distinguono in: B1 – zone edificate sature B2, B3, B4 – zone edificate di integrazione e completamento B5, B6 – zone residenziali estensive</p>

Art. 6 Adeguamento dell'art. 42 quater delle norme tecniche di attuazione

Comma 4: modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale.

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016
<p>Art. 42 quater – C6: Zona soggetta alla riqualificazione urbana di Trento Nord</p> <p>4. In questa zona, nel rispetto delle disposizioni del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: servizi pubblici, residenze private e pubbliche con relativi servizi, verde pubblico e verde privato, artigianato di servizio, attività terziarie pubbliche e private, attività ricettive, attività di commercio all'ingrosso, attività di commercio al dettaglio come disciplinate dagli articoli 97 e 98 delle presenti norme di attuazione.</p>	<p>Art. 42 quater – C6: Zona soggetta alla riqualificazione urbana di Trento Nord</p> <p>4. In questa zona, nel rispetto delle disposizioni del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: servizi pubblici, residenze private e pubbliche con relativi servizi, verde pubblico e verde privato, artigianato di servizio, attività terziarie pubbliche e private, attività ricettive, attività commerciali come disciplinate dagli articoli contenuti all'interno del Titolo V delle presenti norme, pubblici esercizi.</p>

Art. 7 Inserimento nuovo art. 42 sexies delle norme tecniche di attuazione

Modifica in recepimento della Variante per opere pubbliche conseguente all'accordo tra soggetti pubblici e privati n. 1 – Palazzo delle Poste a Trento, approvata con D.G.P. n. 2095 del 24 novembre 2016

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016
	<p>Art. 42 sexies – APP: Aree interessate da Accordi tra soggetti pubblici e privati</p> <p>1. Le aree interessate da accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa provinciale vigente in materia urbanistica, sono evidenziate con apposito simbolo e apposita sigla nella cartografia in scala 1:5.000 del PRG, mentre le condizioni per l'intervento e le norme specifiche sono indicate nella scheda dell'Allegato 4.3 delle presenti norme.</p>

Art. 8 Adeguamento dei commi 1 e 2 dell'art. 44 delle norme tecniche di attuazione

Modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale.

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016
<p>Art. 44 - Zone produttive del settore secondario</p> <p>1. Le zone produttive del settore secondario sono destinate: alla produzione industriale e artigianale di beni materiali ed immateriali, alla lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e forestali, allo stoccaggio e manipolazione di materiali energetici, agli impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti, purché non inquinanti o comunque nocivi, ad attività di produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese, ad attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico. In esse possono insediarsi anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le attività di vendita al dettaglio come disciplinate dall'art. 97, comma 2, lettera g) e comma 6 delle presenti norme; - l'attività di deposito, magazzinaggio e vendita all'ingrosso, nelle zone e per gli articoli indicati all'art. 97, comma 2, lettera g) e comma 6, fermo restando che la vendita all'ingrosso di ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, rimorchi, macchine agricole e macchine operatrici, relative parti di ricambio ed accessori, è ammessa solo se connessa all'attività di manutenzione e riparazione a cui deve essere destinata una superficie non inferiore al 25% della Su totale <p>2. All'interno delle costruzioni di cui al primo comma, sono ammesse funzioni e destinazioni per usi direttamente connessi con l'attività principale quali uffici, attività di vendita al dettaglio ed all'ingrosso dei beni ivi prodotti, nonché attività di vendita al dettaglio di prodotti affini nei limiti di cui all'art. 97, comma 2, lettera e); servizi aziendali quali mensa, sala di ritrovo, ecc., per una superficie complessiva non superiore al 30% della Su totale.</p> <p>All'interno dell'insediamento è ammessa la realizzazione di una unità residenziale per ogni unità produttiva autonoma alle condizioni previste dalle disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale e del PUP nonché alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'unità produttiva deve avere una superficie Su pari o superiore a 600 m²; - la superficie dell'unità residenziale deve essere compresa nel 30% della Su di cui al primo periodo del presente comma. 	<p>Art. 44 - Zone produttive del settore secondario</p> <p>1. Le zone produttive del settore secondario sono destinate: alla produzione industriale e artigianale di beni materiali ed immateriali, alla lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e forestali, allo stoccaggio e manipolazione di materiali energetici, agli impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti, purché non inquinanti o comunque nocivi, ad attività di produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese, ad attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico. In esse possono insediarsi anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le attività commerciali come disciplinate dagli articoli contenuti all'interno del Titolo V delle presenti norme; - l'attività di deposito e magazzinaggio di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni nonché di veicoli in genere. <p>2. All'interno delle costruzioni di cui al primo comma, sono ammesse funzioni e destinazioni per usi direttamente connessi con l'attività principale quali uffici, servizi aziendali quali mensa, sala di ritrovo, ecc., per una superficie complessiva non superiore al 30% della Su totale.</p> <p>All'interno dell'insediamento è ammessa la realizzazione di una unità residenziale per ogni unità produttiva autonoma alle condizioni previste dalle disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale e del PUP nonché alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'unità produttiva deve avere una superficie Su pari o superiore a 600 m²; - la superficie dell'unità residenziale deve essere compresa nel 30% della Su di cui al primo periodo del presente comma.

Art. 9 Adeguamento dell'art. 45 delle norme tecniche di attuazione

Comma 2: Modifiche in coerenza con la definizione di zona produttiva già presente nella parte rimanente del testo dell'articolo.

Comma 6: Modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale.

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016																																
<p>Art. 45 - D1: Zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento</p> <p>1. Le zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento sono zone già parzialmente utilizzate e in esse le reti infrastrutturali possono essere da completare.</p> <p>2. Le zone D1 si distinguono in tre sottozone:</p> <p>D1a - zone produttive esistenti e di completamento di livello provinciale D1b - zone produttive esistenti e di completamento di livello locale D1c - zone produttive esistenti a Trento sud.</p> <p>3. Nelle zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento di livello provinciale D1a sono consentiti gli usi di cui all'art. 44 e il PRG si attua attraverso l'intervento diretto, nel rispetto dei seguenti indici:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">- lotto minimo</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m²</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2.500</td> </tr> <tr> <td>- rapporto di copertura massimo</td> <td style="text-align: right;">Rc</td> <td></td> <td style="text-align: right;">50%</td> </tr> <tr> <td>- indice di utilizzazione fondiaria</td> <td style="text-align: right;">Uf</td> <td style="text-align: right;">m²/m²</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>- altezza massima</td> <td style="text-align: right;">Hm</td> <td style="text-align: right;">m</td> <td style="text-align: right;">12,50</td> </tr> </table> <p>La dimensione minima del lotto non è prescritta per i seguenti casi: realizzazione dei servizi di cui al comma</p>	- lotto minimo		m ²	2.500	- rapporto di copertura massimo	Rc		50%	- indice di utilizzazione fondiaria	Uf	m ² /m ²	1	- altezza massima	Hm	m	12,50	<p>Art. 45 - D1: Zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento</p> <p>1. Le zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento sono zone già parzialmente utilizzate e in esse le reti infrastrutturali possono essere da completare.</p> <p>2. Le zone D1 si distinguono in tre sottozone:</p> <p>D1a - zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento di livello provinciale D1b - zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento di livello locale D1c - zone produttive del settore secondario esistenti a Trento sud.</p> <p>3. Nelle zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento di livello provinciale D1a sono consentiti gli usi di cui all'art. 44 e il PRG si attua attraverso l'intervento diretto, nel rispetto dei seguenti indici:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">- lotto minimo</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m²</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2.500</td> </tr> <tr> <td>- rapporto di copertura massimo</td> <td style="text-align: right;">Rc</td> <td></td> <td style="text-align: right;">50%</td> </tr> <tr> <td>- indice di utilizzazione fondiaria</td> <td style="text-align: right;">Uf</td> <td style="text-align: right;">m²/m²</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>- altezza massima</td> <td style="text-align: right;">Hm</td> <td style="text-align: right;">m</td> <td style="text-align: right;">12,50</td> </tr> </table> <p>La dimensione minima del lotto non è prescritta per i seguenti casi: realizzazione dei servizi di cui al comma</p>	- lotto minimo		m ²	2.500	- rapporto di copertura massimo	Rc		50%	- indice di utilizzazione fondiaria	Uf	m ² /m ²	1	- altezza massima	Hm	m	12,50
- lotto minimo		m ²	2.500																														
- rapporto di copertura massimo	Rc		50%																														
- indice di utilizzazione fondiaria	Uf	m ² /m ²	1																														
- altezza massima	Hm	m	12,50																														
- lotto minimo		m ²	2.500																														
- rapporto di copertura massimo	Rc		50%																														
- indice di utilizzazione fondiaria	Uf	m ² /m ²	1																														
- altezza massima	Hm	m	12,50																														

<p>3 dell'art. 44, impianti sorti entro aree edificate a seguito di piano attuativo, o per sopravvenuta riduzione del lotto a seguito di nuova previsione urbanistica, ovvero a seguito di procedura espropriativa per opere pubbliche.</p> <p>4. Nelle sottozone produttive del settore secondario esistenti e di completamento di livello locale D1b, l'edificazione è subordinata alla medesima disciplina delle zone D1a. In esse, oltre alle attività di cui all'articolo 44 delle presenti norme, possono insediarsi attività di deposito e magazzinaggio di beni in genere.</p> <p>5. Ove siano stati approvati piani di lottizzazione, l'edificazione può avvenire sulla base delle prescrizioni di tali piani e delle relative norme di attuazione fino al termine della loro validità.</p> <p>6. Nelle zone D1c sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, nonché adeguamenti necessari per la funzionalità dell'attività esistente, ivi compresa la realizzazione di volumi tecnici a tal fine strettamente necessari. In tali zone sono insediabili attività di vendita al dettaglio esclusivamente dei beni ivi prodotti, nonché di parti di ricambio e accessori nei limiti di cui all'art. 97, comma 2, lettera d) delle presenti norme.</p>	<p>3 dell'art. 44, impianti sorti entro aree edificate a seguito di piano attuativo, o per sopravvenuta riduzione del lotto a seguito di nuova previsione urbanistica, ovvero a seguito di procedura espropriativa per opere pubbliche.</p> <p>4. Nelle sottozone produttive del settore secondario esistenti e di completamento di livello locale D1b, l'edificazione è subordinata alla medesima disciplina delle zone D1a. In esse, oltre alle attività di cui all'art. 44 delle presenti norme, possono insediarsi attività di deposito e magazzinaggio di beni in genere.</p> <p>5. Ove siano stati approvati piani di lottizzazione, l'edificazione può avvenire sulla base delle prescrizioni di tali piani e delle relative norme di attuazione fino al termine della loro validità.</p> <p>6. Nelle zone D1c sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, nonché adeguamenti necessari per la funzionalità dell'attività esistente, ivi compresa la realizzazione di volumi tecnici a tal fine strettamente necessari.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 10 Adeguamento dell'art. 46 delle norme tecniche di attuazione

Commi 4 e 5: Modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale.

<p>Testo vigente agosto 2013</p> <p>Art. 46 - D2: Zone produttive del settore secondario di nuovo impianto</p> <p>1. Le zone produttive del settore secondario di nuovo impianto sono pressoché inedificate e prive delle necessarie idonee reti infrastrutturali. In esse l'edificazione è subordinata all'esistenza di un piano attuativo.</p> <p>2. Tali zone si distinguono in tre sottozone: D2a - zone produttive del settore secondario di nuovo impianto di livello provinciale D2b - zone produttive del settore secondario di nuovo impianto di livello locale D2c - zone produttive del settore secondario di nuovo impianto di livello locale destinate ad attività artigianali.</p> <p>3. Nelle sottozone produttive del settore secondario di nuovo impianto di livello provinciale D2a, ferma restando l'insediabilità delle attività di cui al precedente articolo 44, l'edificazione è subordinata all'esistenza di un piano attuativo esteso all'intera zona risultante dalla cartografia del PRG e redatto nel rispetto dei seguenti indici:</p> <table border="0"> <tr> <td>- rapporto di copertura</td> <td>Rc</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>- indice di utilizzazione territoriale</td> <td>Ut</td> <td>m²/m² 0,60</td> </tr> <tr> <td>- aree pubbliche, escluse le strade interne</td> <td>Ss</td> <td>10% delle St</td> </tr> <tr> <td>- altezza massima</td> <td>Hm</td> <td>m 12,50</td> </tr> </table> <p>In conformità a quanto previsto dall'art 16, comma 5 della L.P. 7 agosto 2003, n. 7, i piani guida già vigenti ed adottati sulla base della previgente normativa di attuazione del piano urbanistico provinciale (art. 16, comma 4, L.P. 9 novembre 1987, n. 26) mantengono la loro efficacia fino alla relativa revoca o sostituzione.</p> <p>4. Nelle sottozone produttive del settore secondario di nuovo impianto di livello locale D2b, l'edificazione è subordinata all'esistenza di un piano attuativo esteso all'intera zona risultante dalla cartografia del PRG e redatto nel rispetto dei seguenti indici:</p> <table border="0"> <tr> <td>- rapporto di copertura</td> <td>Rc</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>- indice di utilizzazione territoriale</td> <td>Ut</td> <td>m²/m² 0,60</td> </tr> <tr> <td>- aree pubbliche, escluse le strade interne</td> <td>Ss</td> <td>10% delle St</td> </tr> <tr> <td>- altezza massima</td> <td>Hm</td> <td>m 12,50</td> </tr> </table> <p>Il piano attuativo determina anche la viabilità, la rete degli impianti tecnologici, gli accessi, la viabilità interna, gli allineamenti stradali, la planivolumetria e le alberature. In tali zone possono insediarsi le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quelle di cui all'articolo 44 delle presenti norme; - deposito, magazzinaggio e vendita all'ingrosso di beni in genere; <p>vendita al dettaglio nei limiti indicati dall'art. 97, comma 2, lettera e) delle presenti norme. Le suddette attività al dettaglio sono insediabili su una superficie non superiore al 20% di quella prevista per ogni</p>	- rapporto di copertura	Rc	50%	- indice di utilizzazione territoriale	Ut	m ² /m ² 0,60	- aree pubbliche, escluse le strade interne	Ss	10% delle St	- altezza massima	Hm	m 12,50	- rapporto di copertura	Rc	50%	- indice di utilizzazione territoriale	Ut	m ² /m ² 0,60	- aree pubbliche, escluse le strade interne	Ss	10% delle St	- altezza massima	Hm	m 12,50	<p>Testo adeguamento dicembre 2016</p> <p>Art. 46 - D2: Zone produttive del settore secondario di nuovo impianto</p> <p>1. Le zone produttive del settore secondario di nuovo impianto sono pressoché inedificate e prive delle necessarie idonee reti infrastrutturali. In esse l'edificazione è subordinata all'esistenza di un piano attuativo.</p> <p>2. Tali zone si distinguono in tre sottozone: D2a - zone produttive del settore secondario di nuovo impianto di livello provinciale D2b - zone produttive del settore secondario di nuovo impianto di livello locale D2c - zone produttive del settore secondario di nuovo impianto di livello locale destinate ad attività artigianali.</p> <p>3. Nelle sottozone produttive del settore secondario di nuovo impianto di livello provinciale D2a, ferma restando l'insediabilità delle attività di cui al precedente articolo 44, l'edificazione è subordinata all'esistenza di un piano attuativo esteso all'intera zona risultante dalla cartografia del PRG e redatto nel rispetto dei seguenti indici:</p> <table border="0"> <tr> <td>- rapporto di copertura</td> <td>Rc</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>- indice di utilizzazione territoriale</td> <td>Ut</td> <td>m²/m² 0,60</td> </tr> <tr> <td>- aree pubbliche, escluse le strade interne</td> <td>Ss</td> <td>10% delle St</td> </tr> <tr> <td>- altezza massima</td> <td>Hm</td> <td>m 12,50</td> </tr> </table> <p>In conformità a quanto previsto dall'art 16, comma 5 della L.P. 7 agosto 2003, n. 7, i piani guida già vigenti ed adottati sulla base della previgente normativa di attuazione del piano urbanistico provinciale (art. 16, comma 4, L.P. 9 novembre 1987, n. 26) mantengono la loro efficacia fino alla relativa revoca o sostituzione.</p> <p>4. Nelle sottozone produttive del settore secondario di nuovo impianto di livello locale D2b, l'edificazione è subordinata all'esistenza di un piano attuativo esteso all'intera zona risultante dalla cartografia del PRG e redatto nel rispetto dei seguenti indici:</p> <table border="0"> <tr> <td>- rapporto di copertura</td> <td>Rc</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>- indice di utilizzazione territoriale</td> <td>Ut</td> <td>m²/m² 0,60</td> </tr> <tr> <td>- aree pubbliche, escluse le strade interne</td> <td>Ss</td> <td>10% delle St</td> </tr> <tr> <td>- altezza massima</td> <td>Hm</td> <td>m 12,50</td> </tr> </table> <p>Il piano attuativo determina anche la viabilità, la rete degli impianti tecnologici, gli accessi, la viabilità interna, gli allineamenti stradali, la planivolumetria e le alberature. In tali zone possono insediarsi le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quelle di cui all'articolo 44 delle presenti norme; - deposito, magazzinaggio di beni in genere; <p>In caso di piani di lottizzazione già approvati, l'insediamento delle attività di cui al presente comma non comporta variante al piano medesimo.</p>	- rapporto di copertura	Rc	50%	- indice di utilizzazione territoriale	Ut	m ² /m ² 0,60	- aree pubbliche, escluse le strade interne	Ss	10% delle St	- altezza massima	Hm	m 12,50	- rapporto di copertura	Rc	50%	- indice di utilizzazione territoriale	Ut	m ² /m ² 0,60	- aree pubbliche, escluse le strade interne	Ss	10% delle St	- altezza massima	Hm	m 12,50
- rapporto di copertura	Rc	50%																																															
- indice di utilizzazione territoriale	Ut	m ² /m ² 0,60																																															
- aree pubbliche, escluse le strade interne	Ss	10% delle St																																															
- altezza massima	Hm	m 12,50																																															
- rapporto di copertura	Rc	50%																																															
- indice di utilizzazione territoriale	Ut	m ² /m ² 0,60																																															
- aree pubbliche, escluse le strade interne	Ss	10% delle St																																															
- altezza massima	Hm	m 12,50																																															
- rapporto di copertura	Rc	50%																																															
- indice di utilizzazione territoriale	Ut	m ² /m ² 0,60																																															
- aree pubbliche, escluse le strade interne	Ss	10% delle St																																															
- altezza massima	Hm	m 12,50																																															
- rapporto di copertura	Rc	50%																																															
- indice di utilizzazione territoriale	Ut	m ² /m ² 0,60																																															
- aree pubbliche, escluse le strade interne	Ss	10% delle St																																															
- altezza massima	Hm	m 12,50																																															

<p>attività all'ingrosso insediata.</p> <p>In caso di piani di lottizzazione già approvati, l'insediamento delle attività di cui al presente comma non comporta variante al piano medesimo.</p> <p>5. Nelle sottozone produttive del settore secondario di nuovo impianto di livello locale destinate ad attività artigianali D2c, sono insediabili attività di vendita al dettaglio esclusivamente dei beni ivi prodotti, nonché di prodotti affini nei limiti di cui all'art. 97, comma 2, lettera d) delle presenti norme. In tali zone l'edificazione è subordinata all'esistenza di un piano attuativo per insediamenti produttivi esteso all'intera zona risultante dalla cartografia del PRG. Il piano attuativo della zona D2c in comune catastale di Cadine dovrà essere redatto nel rispetto dei seguenti indici:</p> <table border="0"> <tr> <td>- rapporto di copertura</td> <td>Rc</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>- indice di utilizzazione territoriale</td> <td>Ut</td> <td>m²/m² 0,80</td> </tr> <tr> <td>- altezza massima</td> <td>Hm</td> <td>m 10</td> </tr> <tr> <td>- aree per verde e per parcheggi collettivi oltre a quelli di pertinenza:</td> <td></td> <td>10% della Superficie territoriale.</td> </tr> </table>	- rapporto di copertura	Rc	40%	- indice di utilizzazione territoriale	Ut	m ² /m ² 0,80	- altezza massima	Hm	m 10	- aree per verde e per parcheggi collettivi oltre a quelli di pertinenza:		10% della Superficie territoriale.	<p>5. Nelle sottozone produttive del settore secondario di nuovo impianto di livello locale destinate ad attività artigianali D2c l'edificazione è subordinata all'esistenza di un piano attuativo per insediamenti produttivi esteso all'intera zona risultante dalla cartografia del PRG. Il piano attuativo della zona D2c in comune catastale di Cadine dovrà essere redatto nel rispetto dei seguenti indici:</p> <table border="0"> <tr> <td>- rapporto di copertura</td> <td>Rc</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>- indice di utilizzazione territoriale</td> <td>Ut</td> <td>m²/m² 0,80</td> </tr> <tr> <td>- altezza massima</td> <td>Hm</td> <td>m 10</td> </tr> <tr> <td>- aree per verde e per parcheggi collettivi oltre a quelli di pertinenza:</td> <td></td> <td>10% della Superficie territoriale.</td> </tr> </table>	- rapporto di copertura	Rc	40%	- indice di utilizzazione territoriale	Ut	m ² /m ² 0,80	- altezza massima	Hm	m 10	- aree per verde e per parcheggi collettivi oltre a quelli di pertinenza:		10% della Superficie territoriale.
- rapporto di copertura	Rc	40%																							
- indice di utilizzazione territoriale	Ut	m ² /m ² 0,80																							
- altezza massima	Hm	m 10																							
- aree per verde e per parcheggi collettivi oltre a quelli di pertinenza:		10% della Superficie territoriale.																							
- rapporto di copertura	Rc	40%																							
- indice di utilizzazione territoriale	Ut	m ² /m ² 0,80																							
- altezza massima	Hm	m 10																							
- aree per verde e per parcheggi collettivi oltre a quelli di pertinenza:		10% della Superficie territoriale.																							

Art. 11 Adeguamento dell'art. 49 delle norme tecniche di attuazione

Comma 1: Modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale.

<p>Testo vigente agosto 2013</p> <p>Art. 49 - Zone commerciali</p> <p>1. Le zone commerciali sono destinate ad insediamenti per l'esercizio di attività di deposito, magazzinaggio e vendita all'ingrosso di beni in genere, per l'esercizio di attività di commercio al dettaglio in conformità a quanto stabilito dall'art. 97, comma 2, lettera a), comma 3 e comma 5. Nelle zone commerciali di nuovo impianto speciali (D6a1), l'attività di commercio al dettaglio è ammessa nei soli limiti di cui all'articolo 97, comma 2, lettera n) delle presenti norme.</p> <p>2. Sono inoltre insediabili, se funzionali e direttamente connesse con le attività principali sopra indicate, anche uffici, servizi aziendali (mensa, sala di ritrovo, bar interni e simili) per una superficie complessiva non superiore al 25% della Su totale. Tali limitazioni non valgono per gli esercizi di interesse collettivo non dipendenti da una attività principale come banche, uffici postali, bar e ristoranti. All'interno di ogni insediamento, come definito all'articolo 44, è ammessa la realizzazione di un'unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi misurati al lordo delle murature e di un solaio con l'esclusione del vano scala.</p> <p>3. Tali zone si distinguono in:</p> <p>D5 - zone commerciali esistenti e di completamento D6a1 - zone commerciali di nuovo impianto speciali</p>	<p>Testo adeguamento dicembre 2016</p> <p>Art. 49 - Zone commerciali</p> <p>1. Le zone commerciali sono destinate ad insediamenti per l'esercizio di attività di deposito e magazzinaggio di beni in genere e per l'esercizio di attività commerciali come disciplinate dagli articoli contenuti all'interno del Titolo V delle presenti norme.</p> <p>2. Sono inoltre insediabili, se funzionali e direttamente connesse con le attività principali sopra indicate, anche uffici, servizi aziendali (mensa, sala di ritrovo, bar interni e simili) per una superficie complessiva non superiore al 25% della Su totale. Tali limitazioni non valgono per gli esercizi di interesse collettivo non dipendenti da una attività principale come banche, uffici postali, bar e ristoranti. All'interno di ogni insediamento, come definito all'articolo 44, è ammessa la realizzazione di un'unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi misurati al lordo delle murature e di un solaio con l'esclusione del vano scala.</p> <p>3. Tali zone si distinguono in:</p> <p>D5 - zone commerciali esistenti e di completamento D6a1 - zone commerciali di nuovo impianto speciali</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 12 Adeguamento dell'art. 51 bis delle norme tecniche di attuazione

Comma 1: Modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale.

<p>Testo vigente agosto 2013</p> <p>Art. 51 bis - D6a1: Zone commerciali di nuovo impianto speciali</p> <p>1. Le zone commerciali di nuovo impianto speciali sono inedificate nella loro quasi totalità e prive delle necessarie reti infrastrutturali.</p> <p>2. In tali zone il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'approvazione di un piano attuativo a fini generali esteso all'area individuata negli elaborati di PRG con apposito perimetro. L'edificazione prevista dal piano attuativo nelle zone D6a1 dovrà rispettare i seguenti indici:</p> <table border="0"> <tr> <td>- rapporto di copertura</td> <td>Rc</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>- indice di utilizzazione territoriale</td> <td>Ut</td> <td>m²/m² 0,60</td> </tr> <tr> <td>- aree pubbliche, escluse le strade interne</td> <td>Ss</td> <td>10% della St</td> </tr> <tr> <td>- altezza massima</td> <td>Hm</td> <td>m 14,00</td> </tr> </table>	- rapporto di copertura	Rc	40%	- indice di utilizzazione territoriale	Ut	m ² /m ² 0,60	- aree pubbliche, escluse le strade interne	Ss	10% della St	- altezza massima	Hm	m 14,00	<p>Testo adeguamento dicembre 2016</p> <p>Art. 51 bis - D6a1: Zone commerciali di nuovo impianto speciali</p> <p>1. Le zone commerciali di nuovo impianto speciali sono inedificate nella loro quasi totalità e prive delle necessarie reti infrastrutturali.</p> <p>2. In tali zone il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'approvazione di un piano attuativo a fini generali esteso all'area individuata negli elaborati di PRG con apposito perimetro. L'edificazione prevista dal piano attuativo nelle zone D6a1 dovrà rispettare i seguenti indici:</p> <table border="0"> <tr> <td>- rapporto di copertura</td> <td>Rc</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>- indice di utilizzazione territoriale</td> <td>Ut</td> <td>m²/m² 0,60</td> </tr> <tr> <td>- aree pubbliche, escluse le strade interne</td> <td>Ss</td> <td>10% della St</td> </tr> <tr> <td>- altezza massima</td> <td>Hm</td> <td>m 14,00</td> </tr> </table>	- rapporto di copertura	Rc	40%	- indice di utilizzazione territoriale	Ut	m ² /m ² 0,60	- aree pubbliche, escluse le strade interne	Ss	10% della St	- altezza massima	Hm	m 14,00
- rapporto di copertura	Rc	40%																							
- indice di utilizzazione territoriale	Ut	m ² /m ² 0,60																							
- aree pubbliche, escluse le strade interne	Ss	10% della St																							
- altezza massima	Hm	m 14,00																							
- rapporto di copertura	Rc	40%																							
- indice di utilizzazione territoriale	Ut	m ² /m ² 0,60																							
- aree pubbliche, escluse le strade interne	Ss	10% della St																							
- altezza massima	Hm	m 14,00																							

Il piano attuativo determina anche la viabilità, la rete degli impianti tecnologici, gli accessi, la viabilità interna, gli allineamenti stradali e la planivolumetria.

3. Nelle zone commerciali di nuovo impianto speciali D6a1, fermo quanto previsto dall'art. 49, possono insediarsi anche i servizi generali connessi all'interscambio delle merci.

Il piano attuativo determina anche la viabilità, la rete degli impianti tecnologici, gli accessi, la viabilità interna, gli allineamenti stradali e la planivolumetria.

3. Nelle zone commerciali di nuovo impianto speciali D6a1, fermo quanto previsto dall'art. 49, possono insediarsi anche i servizi generali connessi all'interscambio delle merci.

4. Nelle zone commerciali di nuovo impianto speciali D6a1, la superficie utile netta destinata al commercio al dettaglio non può essere superiore al 25% di quella prevista per il commercio all'ingrosso.

Art. 13 Adeguamento dell'art. 53 delle norme tecniche di attuazione

Comma 1: Modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale.

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016
<p>Art. 53 - D7: Zone terziarie e direzionali</p> <p>1. Nelle zone terziarie e direzionali sono ammesse le attrezzature destinate ad ospitare attività amministrative, quali uffici, banche, esposizioni, le attrezzature ricettive e i pubblici esercizi in genere, l'artigianato di servizio, le attività di commercio al dettaglio in conformità all'art. 97, comma 2, lettera a), comma 3 e comma 5, nonché le attività culturali e di svago non moleste. Gli edifici possono essere destinati ad abitazione per una quota parte non superiore al 50% del loro volume, salvo diversa prescrizione contenuta nei commi successivi.</p> <p>2. Nelle zone terziarie e direzionali, ad eccezione di quelle di cui al successivo comma 4, il PRG si attua con intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici:</p> <ul style="list-style-type: none">- altezza massima m 16,50- indice di fabbricabilità fondiaria con intervento diretto If m³/m² 2,2- indice di fabbricabilità territoriale attraverso piano attuativo esteso all'intera zona indicata dal PRG It m³/m² 2,5 <p>2 bis. Qualora l'utilizzazione a fini edificatori della zona D7 avvenga attraverso la predisposizione di un piano attuativo, fatta eccezione per le zone di cui al successivo comma 4, punto 4.2, tra gli indici da rispettare è aggiunto il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none">- aree per verde e per parcheggi collettivi oltre a quelli di pertinenza: 10% della superficie territoriale. <p>3. L'utilizzazione edificatoria delle zone terziarie direzionali in corso di attuazione è disciplinata dai piani attuativi già approvati alla data di entrata in vigore delle presenti norme, e fino alla loro validità.</p> <p>4. Nelle zone D7 di cui ai punti successivi, il PRG si attua nel rispetto delle seguenti prescrizioni:</p> <p>4.1. nelle zone D7 delimitate da via del Brennero, ferrovia Trento-Malè, S.S. n°47 della Valsugana e la zona C4 a sud, ogni intervento che non si limiti alla manutenzione ordinaria o straordinaria, è subordinato all'approvazione di un piano guida con i seguenti parametri per i successivi piani di lottizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- altezza massima m 16,50- indice di fabbricabilità territoriale It mc/mq 2,5 <p>Per i soli interventi di demolizione e ricostruzione relativi agli ambiti 3, 5, 6, 8, 10 e 13 previsti dal piano guida approvato dal Comune di Trento con deliberazione consiliare n. 99 del 3 luglio 2013 è consentito l'intervento diretto con i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none">- altezza massima m 16,50- indice di fabbricabilità fondiaria If m³/m² 2,2- rapporto di copertura massimo Rc 30 % <p>4.2. nelle zone D7 individuate con apposito perimetro nella cartografia di piano, il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'approvazione di un piano attuativo esteso all'intera zona indicata dal PRG e redatto nel rispetto degli indici e delle prescrizioni contenute nelle schede costituenti l'allegato 4.1 alle presenti norme. Entro dette zone non è ammessa la destinazione residenziale.</p>	<p>Art. 53 - D7: Zone terziarie e direzionali</p> <p>1. Nelle zone terziarie e direzionali sono ammesse le attrezzature destinate ad ospitare attività amministrative, quali uffici, banche, esposizioni, le attrezzature ricettive e i pubblici esercizi in genere, l'artigianato di servizio, le attività commerciali come disciplinate dagli articoli contenuti all'interno del Titolo V delle presenti norme, nonché le attività culturali e di svago non moleste. Gli edifici possono essere destinati ad abitazione per una quota parte non superiore al 50% del loro volume, salvo diversa prescrizione contenuta nei commi successivi.</p> <p>2. Nelle zone terziarie e direzionali, ad eccezione di quelle di cui al successivo comma 4, il PRG si attua con intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici:</p> <ul style="list-style-type: none">- altezza massima m 16,50- indice di fabbricabilità fondiaria con intervento diretto If m³/m² 2,2- indice di fabbricabilità territoriale attraverso piano attuativo esteso all'intera zona indicata dal PRG It m³/m² 2,5 <p>2 bis. Qualora l'utilizzazione a fini edificatori della zona D7 avvenga attraverso la predisposizione di un piano attuativo, fatta eccezione per le zone di cui al successivo comma 4, punto 4.2, tra gli indici da rispettare è aggiunto il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none">- aree per verde e per parcheggi collettivi oltre a quelli di pertinenza: 10% della superficie territoriale. <p>3. L'utilizzazione edificatoria delle zone terziarie direzionali in corso di attuazione è disciplinata dai piani attuativi già approvati alla data di entrata in vigore delle presenti norme, e fino alla loro validità.</p> <p>4. Nelle zone D7 di cui ai punti successivi, il PRG si attua nel rispetto delle seguenti prescrizioni:</p> <p>4.1. nelle zone D7 delimitate da via del Brennero, ferrovia Trento-Malè, S.S. n°47 della Valsugana e la zona C4 a sud, ogni intervento che non si limiti alla manutenzione ordinaria o straordinaria, è subordinato all'approvazione di un piano guida con i seguenti parametri per i successivi piani di lottizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- altezza massima m 16,50- indice di fabbricabilità territoriale It mc/mq 2,5 <p>Per i soli interventi di demolizione e ricostruzione relativi agli ambiti 3, 5, 6, 8, 10 e 13 previsti dal piano guida approvato dal Comune di Trento con deliberazione consiliare n. 99 del 3 luglio 2013 è consentito l'intervento diretto con i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none">- altezza massima m 16,50- indice di fabbricabilità fondiaria If m³/m² 2,2- rapporto di copertura massimo Rc 30 % <p>4.2. nelle zone D7 individuate con apposito perimetro nella cartografia di piano, il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'approvazione di un piano attuativo esteso all'intera zona indicata dal PRG e redatto nel rispetto degli indici e delle prescrizioni contenute nelle schede costituenti l'allegato 4.1 alle presenti norme. Entro dette zone non è ammessa la destinazione residenziale.</p>

Art. 14 Adeguamento dell'art. 53 bis delle norme tecniche di attuazione

Comma 3: Modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale. Per maggiore chiarezza il testo "abrogato con la presente Variante" viene sostituito dal testo "abrogato con la Variante".

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016																		
<p>Art. 53 bis - D7a: Zone terziarie e direzionali speciali</p> <p>1. Nelle zone terziarie e direzionali speciali sono ammesse le attività amministrative rivolte in particolare alle attività del settore editoriale e dell'informazione e le attività ricettive.</p> <p>2. Nelle zone terziarie e direzionali speciali ogni intervento di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione, di nuova edificazione, è subordinato all'approvazione di un piano attuativo esteso all'intera area definita dal PRG, nel rispetto dei seguenti indici:</p> <table border="0"> <tr> <td>- altezza massima</td> <td>m</td> <td>12,50</td> </tr> <tr> <td>- indice di utilizzazione fondiaria</td> <td>m²/m²</td> <td>0,63</td> </tr> <tr> <td>- superficie permeabile</td> <td>%Sf</td> <td>20%.</td> </tr> </table> <p>3. In tali zone è ammessa l'attività di vendita al dettaglio nei limiti di cui all'art. 97, comma 2, lettera o) delle presenti norme-</p>	- altezza massima	m	12,50	- indice di utilizzazione fondiaria	m ² /m ²	0,63	- superficie permeabile	%Sf	20%.	<p>Art. 53 bis - D7a: Zone terziarie e direzionali speciali</p> <p>1. Nelle zone terziarie e direzionali speciali sono ammesse le attività amministrative rivolte in particolare alle attività del settore editoriale e dell'informazione e le attività ricettive.</p> <p>2. Nelle zone terziarie e direzionali speciali ogni intervento di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione, di nuova edificazione, è subordinato all'approvazione di un piano attuativo esteso all'intera area definita dal PRG, nel rispetto dei seguenti indici:</p> <table border="0"> <tr> <td>- altezza massima</td> <td>m</td> <td>12,50</td> </tr> <tr> <td>- indice di utilizzazione fondiaria</td> <td>m²/m²</td> <td>0,63</td> </tr> <tr> <td>- superficie permeabile</td> <td>%Sf</td> <td>20%.</td> </tr> </table> <p>3. [abrogato con la Variante al PRG di adeguamento ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale].</p>	- altezza massima	m	12,50	- indice di utilizzazione fondiaria	m ² /m ²	0,63	- superficie permeabile	%Sf	20%.
- altezza massima	m	12,50																	
- indice di utilizzazione fondiaria	m ² /m ²	0,63																	
- superficie permeabile	%Sf	20%.																	
- altezza massima	m	12,50																	
- indice di utilizzazione fondiaria	m ² /m ²	0,63																	
- superficie permeabile	%Sf	20%.																	

Art. 15 Adeguamento dell'art. 54 delle norme tecniche di attuazione

L'articolo viene completamente modificato integrando le modiche introdotte dalle seguenti varianti al PRG:

Variante di adeguamento commerciale;

Variante pattizia 2005 approvata con D.G.P. n. 996 del 11 maggio 2007;

Variante pattizia: Modifica all'art. 54 delle norme di attuazione del PRG approvata con D.G.P. n. 595 del 1 aprile 2011

Per rendere coerente il nuovo testo, il comma 3 introdotto dalla variante pattizia 2005 viene rinominato comma 3 bis per non confonderlo con il comma 3 vigente.

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016																																								
<p>Art. 54 - D8, D8a, D8b: Zone per esercizi alberghieri</p> <p>1. Tali zone sono destinate ad ospitare esercizi alberghieri, come individuati dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge provinciale 19.12.2001, n. 10 e successive modifiche e integrazioni. Sono ammesse le attività di vendita al dettaglio nei limiti di cui all'art. 97, comma 2, lettera i) delle presenti norme.</p> <p>2. Per le seguenti zone il PRG si attua per intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici:</p> <p>zone D8</p> <table border="0"> <tr> <td>- lotto minimo</td> <td></td> <td>m²</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>- altezza massima</td> <td>Hm</td> <td>m</td> <td>13,50</td> </tr> <tr> <td>- indice di fabbricabilità fondiaria</td> <td>If</td> <td>m³/m²</td> <td>2,2</td> </tr> </table> <p>zone D8a</p> <table border="0"> <tr> <td>- altezza massima</td> <td>Hm</td> <td>m</td> <td>9,50</td> </tr> <tr> <td>- indice di fabbricabilità fondiaria</td> <td>If</td> <td>m³/m²</td> <td>1,1.</td> </tr> </table> <p>3. Le zone D8b costituiscono comparti edilizi alberghieri destinati alla riqualificazione e allo sviluppo del settore ricettivo del Patto Territoriale del Monte Bondone. Fermi restando gli indici di cui al precedente secondo comma zone D8, per tali zone, alla scadenza del Patto, al fine di garantire la piena attuazione del Patto stesso, l'Amministrazione comunale può procedere alla promozione e alla formazione di comparti edificatori ai sensi della normativa provinciale vigente in materia urbanistica.</p>	- lotto minimo		m ²	1.000	- altezza massima	Hm	m	13,50	- indice di fabbricabilità fondiaria	If	m ³ /m ²	2,2	- altezza massima	Hm	m	9,50	- indice di fabbricabilità fondiaria	If	m ³ /m ²	1,1.	<p>Art. 54 - D8, D8a, D8b, D8c: Zone per esercizi alberghieri</p> <p>1. Salvo quanto previsto al successivo comma 3 bis, tali zone sono destinate ad ospitare esercizi alberghieri, come individuati dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge provinciale 19.12.2001, n. 10 e successive modifiche e integrazioni. Sono ammesse le attività commerciali come disciplinate dagli articoli contenuti all'interno del Titolo V delle presenti norme.</p> <p>2. Per le seguenti zone il PRG si attua per intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici:</p> <p>zone D8</p> <table border="0"> <tr> <td>- lotto minimo</td> <td></td> <td>m²</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>- altezza massima</td> <td>Hm</td> <td>m</td> <td>13,50</td> </tr> <tr> <td>- indice di fabbricabilità fondiaria</td> <td>If</td> <td>m³/m²</td> <td>2,2</td> </tr> </table> <p>zone D8a</p> <table border="0"> <tr> <td>- altezza massima</td> <td>Hm</td> <td>m</td> <td>9,50</td> </tr> <tr> <td>- indice di fabbricabilità fondiaria</td> <td>If</td> <td>m³/m²</td> <td>1,1.</td> </tr> </table> <p>3. Le zone D8b costituiscono comparti edilizi alberghieri destinati alla riqualificazione e allo sviluppo del settore ricettivo del Patto Territoriale del Monte Bondone. Fermi restando gli indici di cui al precedente secondo comma zone D8, per tali zone, al fine di garantire la piena attuazione del Patto stesso, l'Amministrazione comunale può procedere alla promozione e alla formazione di comparti edificatori ai sensi della normativa provinciale vigente in materia urbanistica.</p> <p>3 bis. Le zone D8c costituiscono comparti alberghieri destinati alla riqualificazione urbanistica del Monte Bondone. In queste aree sono consentiti i medesimi interventi previsti per le zone D8. Al fine di agevolare il recupero di queste strutture ricettive, in tali zone è ammessa anche la costruzione di volumi destinati alla residenza, alle seguenti condizioni:</p>	- lotto minimo		m ²	1.000	- altezza massima	Hm	m	13,50	- indice di fabbricabilità fondiaria	If	m ³ /m ²	2,2	- altezza massima	Hm	m	9,50	- indice di fabbricabilità fondiaria	If	m ³ /m ²	1,1.
- lotto minimo		m ²	1.000																																						
- altezza massima	Hm	m	13,50																																						
- indice di fabbricabilità fondiaria	If	m ³ /m ²	2,2																																						
- altezza massima	Hm	m	9,50																																						
- indice di fabbricabilità fondiaria	If	m ³ /m ²	1,1.																																						
- lotto minimo		m ²	1.000																																						
- altezza massima	Hm	m	13,50																																						
- indice di fabbricabilità fondiaria	If	m ³ /m ²	2,2																																						
- altezza massima	Hm	m	9,50																																						
- indice di fabbricabilità fondiaria	If	m ³ /m ²	1,1.																																						

<p>4. Non è ammesso il cambiamento della destinazione d'uso degli alberghi esistenti ampliati con provvedimento di deroga.</p> <p>5. Al fine di garantire la funzionalità degli edifici ultimati alla data del 31 dicembre 1980 è ammesso il loro ampliamento fino al 10 % del volume esistente, senza l'obbligo del rispetto dei parametri di cui al comma 2 del presente articolo con esclusione di quello riguardante la distanza minima dai confini.</p>	<p>a) la realizzazione della nuova struttura alberghiera e dei volumi residenziali deve avvenire nell'ambito di un unico procedimento autorizzatorio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dalla D.G.P. 187 del 2 febbraio 2007 e secondo criteri di edilizia sostenibile;</p> <p>b) il volume destinato alla residenza non può eccedere il 18% del volume totale di progetto, in relazione al rilascio del permesso di costruire attinente al recupero della struttura alberghiera entro il primo anno dalla vigenza della variante pattizia, il 17% entro il quinto anno e il 15% entro gli anni successivi ed, in ogni caso, fino a un massimo di 2000 m³;</p> <p>c) la costruzione del volume residenziale è subordinata alla realizzazione di spazi destinati a parcheggio pubblico quantificati in 1 posto macchina ogni 20 m² di superficie residenziale netta e alla cessione a titolo gratuito al comune di Trento delle relative aree compresi gli spazi di accesso e di manovra; le aree anzidette dovranno essere direttamente e autonomamente accessibili dalla viabilità pubblica; una volta acquisite al patrimonio comunale, queste aree potranno essere utilizzate anche per la costruzione di servizi pubblici;</p> <p>d) il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di apposita convenzione per la regolamentazione degli impegni richiesti, della modalità e dei tempi di realizzazione delle opere e delle relative garanzie.</p> <p>4. Non è ammesso il cambiamento della destinazione d'uso degli alberghi esistenti ampliati con provvedimento di deroga.</p> <p>5. Al fine di garantire la funzionalità degli edifici ultimati alla data del 31 dicembre 1980 è ammesso il loro ampliamento fino al 10 % del volume esistente, senza l'obbligo del rispetto dei parametri di cui al comma 2 del presente articolo.</p> <p>6. Nelle zone per esercizi alberghieri confinanti con le aree sciabili di cui al successivo art. 82, è consentita la realizzazione di punti di ristoro per gli sciatori nel rispetto delle presenti norme e per una volumetria massima non superiore a 500 m³ entro e fuori terra.</p> <p>7. Fino all'entrata in vigore della variante al PRG adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 111 del 14 ottobre 2004, l'indice di fabbricabilità fondiaria della zona D8a previsto al secondo comma del presente articolo è pari a m³/m² 1,5 e il limite massimo previsto alla lettera b) del terzo comma del presente articolo è pari a m³ 2800.</p> <p>8. La progettazione degli edifici alberghieri di cui ai precedenti commi dovrà tener conto del contesto ambientale ed infrastrutturale esistente, posizionare gli edifici ad adeguata distanza dalle infrastrutture stradali e porre in atto tutte le misure necessarie per ottenere ottimali condizioni di confort e protezione dai rumori dei locali interni con particolare riguardo alle stanze da letto.</p> <p>9. All'interno del perimetro del Patto Territoriale, negli edifici esistenti con destinazione d'uso diversa da quella alberghiera che ricadono in zona D8, i piani terra possono essere destinati ad attività commerciali come disciplinate dagli articoli contenuti all'interno del Titolo V delle presenti norme, ad ufficio o a pubblico esercizio.</p> <p>10. I limiti del Patto territoriale del Bondone sono riportati nello schema grafico che costituisce parte integrante delle presenti norme.</p>

Art. 16 Adeguamento dell'art. 56 delle norme tecniche di attuazione

Comma 1: Modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale.

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016
<p>Art. 56 - D10: Zona interportuale</p> <p>1. La zona interportuale è riservata all'insediamento di strutture destinate all'interscambio delle merci tra vettori stradali e ferroviari. Nella zona interportuale è consentita la realizzazione delle attrezzature necessarie, delle strutture di stoccaggio e deposito per la vendita all'ingrosso di merci e prodotti, di uffici e di servizi generali connessi all'interscambio delle merci, ivi compresa la ricettività indispensabile al funzionamento delle strutture. E' ammessa l'attività di commercio al dettaglio in conformità all'art. 97, comma</p>	<p>Art. 56 - D10: Zona interportuale</p> <p>1. La zona interportuale è riservata all'insediamento di strutture destinate all'interscambio delle merci tra vettori stradali e ferroviari. Nella zona interportuale è consentita la realizzazione delle attrezzature necessarie, delle strutture di stoccaggio e deposito di merci e prodotti, di uffici e di servizi generali connessi all'interscambio delle merci, ivi compresa la ricettività indispensabile al funzionamento delle strutture. Sono ammesse le attività commerciali come disciplinate dagli articoli contenuti all'interno del Titolo V delle</p>

<p>2, lettera f) delle presenti norme.</p> <p>2. In tale zona la costruzione di nuovi edifici è subordinata all'approvazione di un piano attuativo a fini generali esteso all'intera area individuata negli elaborati di PRG con apposito perimetro. Il piano attuativo potrà specificare e modificare la viabilità prevista dal PRG che ha carattere indicativo.</p> <p>3. Nelle aree contraddistinte dalla ulteriore sigla "id" (intervento diretto) riportata sulla cartografia in scala 1:5.000, il rilascio della concessione edilizia avviene sulla base di uno studio d'insieme, esteso all'intera area avente la medesima classificazione, da predisporre unitamente alla prima richiesta di concessione edilizia, nel rispetto dei seguenti indici:</p> <table border="0"> <tr> <td>- rapporto di copertura massimo</td> <td>Rc</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>- indice di utilizzazione territoriale</td> <td>Ut</td> <td>m²/m² 1</td> </tr> <tr> <td>- altezza massima</td> <td>Hm</td> <td>m 14,00</td> </tr> </table>	- rapporto di copertura massimo	Rc	50%	- indice di utilizzazione territoriale	Ut	m ² /m ² 1	- altezza massima	Hm	m 14,00	<p>presenti norme.</p> <p>2. In tale zona la costruzione di nuovi edifici è subordinata all'approvazione di un piano attuativo a fini generali esteso all'intera area individuata negli elaborati di PRG con apposito perimetro. Il piano attuativo potrà specificare e modificare la viabilità prevista dal PRG che ha carattere indicativo.</p> <p>3. Nelle aree contraddistinte dalla ulteriore sigla "id" (intervento diretto) riportata sulla cartografia in scala 1:5.000, il rilascio della concessione edilizia avviene sulla base di uno studio d'insieme, esteso all'intera area avente la medesima classificazione, da predisporre unitamente alla prima richiesta di concessione edilizia, nel rispetto dei seguenti indici:</p> <table border="0"> <tr> <td>- rapporto di copertura massimo</td> <td>Rc</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>- indice di utilizzazione territoriale</td> <td>Ut</td> <td>m²/m² 1</td> </tr> <tr> <td>- altezza massima</td> <td>Hm</td> <td>m 14,00</td> </tr> </table>	- rapporto di copertura massimo	Rc	50%	- indice di utilizzazione territoriale	Ut	m ² /m ² 1	- altezza massima	Hm	m 14,00
- rapporto di copertura massimo	Rc	50%																	
- indice di utilizzazione territoriale	Ut	m ² /m ² 1																	
- altezza massima	Hm	m 14,00																	
- rapporto di copertura massimo	Rc	50%																	
- indice di utilizzazione territoriale	Ut	m ² /m ² 1																	
- altezza massima	Hm	m 14,00																	

Art. 17 Adeguamento dell'art. 56 bis delle norme tecniche di attuazione

Modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale.

<p>Testo vigente agosto 2013</p> <p>Art. 56 bis - D11: Zone miste esistenti e di completamento</p> <p>1. Le zone miste sono destinate ad ospitare insediamenti per attività artigianali, per l'esercizio di attività di deposito, magazzinaggio, commercio all'ingrosso, per l'esercizio di attività di commercio al dettaglio in conformità a quanto stabilito dall'art. 97, comma 2 lettera c), comma 3 lettera c), comma 5bis, comma 6, comma 6bis e pubblici esercizi. Sono inoltre insediabili se funzionali e direttamente connessi con le attività principali sopra indicate, anche uffici, servizi aziendali (mensa, sala di ritrovo, bar interni e simili) per una superficie complessiva non superiore al 30% della superficie utile totale. Per ogni insediamento è consentita la realizzazione di un'unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi, misurati al lordo delle murature e di un solaio con esclusione del vano scala.</p> <p>In tali zone il PRG si attua per intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici:</p> <table border="0"> <tr> <td>- lotto minimo</td> <td>m²</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>- rapporto di copertura massima</td> <td>Rc</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>- indice di utilizzazione fondiaria</td> <td>Uf</td> <td>m²/m² 1</td> </tr> <tr> <td>- altezza massima</td> <td>Hm</td> <td>m 12,50</td> </tr> </table> <p>La dimensione minima del lotto non è prescritta nei seguenti casi: impianti sorti entro aree edificate a seguito di piano attuativo, o per sopravvenuta riduzione del lotto a seguito di nuova previsione urbanistica, ovvero a seguito di procedura espropriativa per opere pubbliche.</p>	- lotto minimo	m ²	2.500	- rapporto di copertura massima	Rc	60%	- indice di utilizzazione fondiaria	Uf	m ² /m ² 1	- altezza massima	Hm	m 12,50	<p>Testo adeguamento dicembre 2016</p> <p>Art. 56 bis - D11: Zone miste esistenti e di completamento</p> <p>1. Le zone miste sono destinate ad ospitare insediamenti per attività artigianali, per l'esercizio di attività di deposito, magazzinaggio, pubblici esercizi e le attività commerciali come disciplinate dagli articoli contenuti all'interno del Titolo V delle presenti norme. Sono inoltre insediabili se funzionali e direttamente connessi con le attività principali sopra indicate, anche uffici, servizi aziendali (mensa, sala di ritrovo, bar interni e simili) per una superficie complessiva non superiore al 30% della superficie utile totale. Per ogni insediamento è consentita la realizzazione di un'unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi, misurati al lordo delle murature e di un solaio con esclusione del vano scala.</p> <p>In tali zone il PRG si attua per intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici:</p> <table border="0"> <tr> <td>- lotto minimo</td> <td>m²</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>- rapporto di copertura massima</td> <td>Rc</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>- indice di utilizzazione fondiaria</td> <td>Uf</td> <td>m²/m² 1</td> </tr> <tr> <td>- altezza massima</td> <td>Hm</td> <td>m 12,50</td> </tr> </table> <p>La dimensione minima del lotto non è prescritta nei seguenti casi: impianti sorti entro aree edificate a seguito di piano attuativo, o per sopravvenuta riduzione del lotto a seguito di nuova previsione urbanistica, ovvero a seguito di procedura espropriativa per opere pubbliche.</p>	- lotto minimo	m ²	2.500	- rapporto di copertura massima	Rc	60%	- indice di utilizzazione fondiaria	Uf	m ² /m ² 1	- altezza massima	Hm	m 12,50
- lotto minimo	m ²	2.500																							
- rapporto di copertura massima	Rc	60%																							
- indice di utilizzazione fondiaria	Uf	m ² /m ² 1																							
- altezza massima	Hm	m 12,50																							
- lotto minimo	m ²	2.500																							
- rapporto di copertura massima	Rc	60%																							
- indice di utilizzazione fondiaria	Uf	m ² /m ² 1																							
- altezza massima	Hm	m 12,50																							

Art. 18 Adeguamento dell'art. 57 delle norme tecniche di attuazione

Comma 2: Modifiche in recepimento della Variante pattizia 2003 approvata con D.G.P. n. 2190 del 24 settembre 2004;

Comma 7: Modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale. Per maggiore chiarezza il testo "abrogato con la presente Variante" viene sostituito dal testo "abrogato con la Variante".

<p>Testo vigente agosto 2013</p> <p>Art. 57 - Norme generali e interventi sul patrimonio edilizio esistente</p> <p>1. Le aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo e improduttive, sono riservate all'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali. Tali aree si articolano in sei zone:</p> <p>E1 - zone agricole di interesse primario E2 - zone agricole di interesse secondario E3 - zone agricole di particolare tutela E4 - zone a bosco E5 - zone a pascolo E6 - zone improduttive</p> <p>1 bis. Nelle aree agricole di Piano Regolatore Generale classificate aree agricole ovvero aree agricole</p>	<p>Testo adeguamento dicembre 2016</p> <p>Art. 57 - Norme generali e interventi sul patrimonio edilizio esistente</p> <p>1. Le aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo e improduttive, sono riservate all'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali. Tali aree si articolano in sei zone:</p> <p>E1 - zone agricole di interesse primario E2 - zone agricole di interesse secondario E3 - zone agricole di particolare tutela E4 - zone a bosco E5 - zone a pascolo E6 - zone improduttive</p> <p>1 bis. Nelle aree agricole di Piano Regolatore Generale classificate aree agricole ovvero aree agricole</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

di pregio dal Piano Urbanistico Provinciale, si applicano le norme di attuazione del Piano Regolatore Generale e le norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale, fatta salva in ogni caso la previsione più restrittiva. Ai fini delle presenti norme, le aree boscate oggetto di trasformazione in aree agricole in seguito ad autorizzazione della competente autorità forestale, anche se non ancora recepite dal PRG, sono equiparate alle zone agricole di interesse primario e alle aree agricole di pregio del PUP, fatta salva in ogni caso la norma più restrittiva.

2. Gli edifici esistenti nelle zone E1, E2 ed E3 e ultimati al 31 dicembre 1980 possono essere utilizzati per le attività agricole, per l'agriturismo e per la residenza. Per quest'ultima funzione è ammesso l'utilizzo di un volume massimo non superiore a m³ 1800; a questo scopo si specifica che per volume da recuperare a fini residenziali si intende quello costituito dalle unità immobiliari destinate ad abitazione e relativi accessori diretti e dai collegamenti verticali che costituiscono parti comuni. Qualora gli edifici esistenti di cui al presente comma siano già prevalentemente destinati a residenza, è ammesso il recupero ad uso residenziale dell'intero volume esistente, anche se superiore a 1800 m³; a questo scopo per prevalente si intende un volume residenziale superiore al 50% del volume totale esistente.

3. Ai fini residenziali il termine edificio è riferito soltanto a quegli immobili che abbiano caratteristiche di solidità, stabilità e durata soprattutto in relazione ai materiali impiegati nel complesso della costruzione, e comunque di cubatura non inferiore a m³ 200 fuori terra. Indipendentemente dalla volumetria non sono considerati edifici:

a) i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche, tettoie e simili;

b) le costruzioni in legno o quelle prive di tamponamenti o con tamponamenti totalmente o parzialmente in legno o materiali simili che siano sorte con destinazione d'uso diversa dall'abitazione.

4. Gli edifici di cui al secondo comma possono essere oggetto di interventi edilizi fino alla demolizione con ricostruzione dei volumi preesistenti; è ammesso lo spostamento di sedime per le seguenti finalità:

a) al fine del rispetto delle distanze minime dai confini e dagli edifici;

b) al fine di allontanare l'edificio da infrastrutture viarie o ferroviarie ovvero di avvicinare lo stesso agli insediamenti residenziali esistenti e comunque sempre nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali della zona;

4 bis. I medesimi edifici di cui al secondo comma, con esclusione degli edifici "a schiera", al fine del loro recupero per la residenza, possono essere ampliati nel rispetto delle altezze di zona e dei seguenti limiti:

a) nel caso di edifici singoli, per un massimo di 400 m³ ;

b) nel caso di edifici composti da più corpi di fabbrica che godono di autonomia funzionale, per un massimo del 20% di ogni singolo corpo di fabbrica;

c) nel caso di edifici contigui, per un massimo del 20% di ogni singolo edificio contiguo;

d) la volumetria complessiva, per ogni singolo edificio, non può eccedere i 1.800 m³;

Qualora l'ampliamento di cui al presente comma venga eseguito per sopraelevazione, l'altezza di zona, pari a m 9,00, può essere superata per un massimo di m 0,50;

E' consentita la realizzazione di volumi completamente interrati che non possono eccedere il 60% del volume fuori terra di progetto e la cui altezza netta interna non superi i metri 3,00;

L'edificio ampliato ai sensi del presente comma non potrà godere di ulteriori ampliamenti.

5. I manufatti non considerati edifici possono essere oggetto di interventi edilizi fino alla demolizione con ricostruzione dei volumi preesistenti, senza spostamento del sedime ed ampliati nella misura massima del 20% del volume esistente fuori terra, purché ne venga rispettata la destinazione d'uso originaria o purché la nuova destinazione sia compatibile con l'uso agricolo.

6. Nelle zone E1, E2 ed E3 è consentita, da parte dei proprietari che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, la realizzazione di manufatti di limitate dimensioni nel rispetto delle disposizioni provinciali regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari.

Il volume di tali manufatti è detratto dai volumi consentiti in applicazione del primo comma dell'articolo 58.

Per tali costruzioni devono essere particolarmente curate la collocazione e la scelta dei materiali per

di pregio dal Piano Urbanistico Provinciale, si applicano le norme di attuazione del Piano Regolatore Generale e le norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale, fatta salva in ogni caso la previsione più restrittiva. Ai fini delle presenti norme, le aree boscate oggetto di trasformazione in aree agricole in seguito ad autorizzazione della competente autorità forestale, anche se non ancora recepite dal PRG, sono equiparate alle zone agricole di interesse primario e alle aree agricole di pregio del PUP, fatta salva in ogni caso la norma più restrittiva.

2. Gli edifici esistenti nelle zone E1, E2 ed E3 e ultimati al 31 dicembre 1980 possono essere utilizzati per le attività agricole, per l'agriturismo e per la residenza. Per quest'ultima funzione è ammesso l'utilizzo di un volume massimo non superiore a m³ 1800; a questo scopo si specifica che per volume da recuperare a fini residenziali si intende quello costituito dalle unità immobiliari destinate ad abitazione e relativi accessori diretti e dai collegamenti verticali che costituiscono parti comuni. Qualora gli edifici esistenti di cui al presente comma siano già prevalentemente destinati a residenza, è ammesso il recupero ad uso residenziale dell'intero volume esistente, anche se superiore a 1800 m³; a questo scopo per prevalente si intende un volume residenziale superiore al 50% del volume totale esistente.

Qualora gli edifici esistenti di cui al presente comma siano ricompresi nell' area del Patto Territoriale del M. Bondone, possono essere utilizzati anche per funzioni connesse con il turismo, la ristorazione e il tempo libero, purchè tali funzioni siano dichiarate coerenti con il Patto. I limiti del Patto territoriale del Bondone sono riportati nello schema grafico che costituisce parte integrante delle presenti norme.

3. Ai fini residenziali il termine edificio è riferito soltanto a quegli immobili che abbiano caratteristiche di solidità, stabilità e durata soprattutto in relazione ai materiali impiegati nel complesso della costruzione, e comunque di cubatura non inferiore a m³ 200 fuori terra. Indipendentemente dalla volumetria non sono considerati edifici:

a) i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche, tettoie e simili;

b) le costruzioni in legno o quelle prive di tamponamenti o con tamponamenti totalmente o parzialmente in legno o materiali simili che siano sorte con destinazione d'uso diversa dall'abitazione.

4. Gli edifici di cui al secondo comma possono essere oggetto di interventi edilizi fino alla demolizione con ricostruzione dei volumi preesistenti; è ammesso lo spostamento di sedime per le seguenti finalità:

a) al fine del rispetto delle distanze minime dai confini e dagli edifici;

b) al fine di allontanare l'edificio da infrastrutture viarie o ferroviarie ovvero di avvicinare lo stesso agli insediamenti residenziali esistenti e comunque sempre nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali della zona;

4 bis. I medesimi edifici di cui al secondo comma, con esclusione degli edifici "a schiera", al fine del loro recupero per la residenza, possono essere ampliati nel rispetto delle altezze di zona e dei seguenti limiti:

a) nel caso di edifici singoli, per un massimo di 400 m³ ;

b) nel caso di edifici composti da più corpi di fabbrica che godono di autonomia funzionale, per un massimo del 20% di ogni singolo corpo di fabbrica;

c) nel caso di edifici contigui, per un massimo del 20% di ogni singolo edificio contiguo;

d) la volumetria complessiva, per ogni singolo edificio, non può eccedere i 1.800 m³;

Qualora l'ampliamento di cui al presente comma venga eseguito per sopraelevazione, l'altezza di zona, pari a m 9,00, può essere superata per un massimo di m 0,50;

E' consentita la realizzazione di volumi completamente interrati che non possono eccedere il 60% del volume fuori terra di progetto e la cui altezza netta interna non superi i metri 3,00;

L'edificio ampliato ai sensi del presente comma non potrà godere di ulteriori ampliamenti.

5. I manufatti non considerati edifici possono essere oggetto di interventi edilizi fino alla demolizione con ricostruzione dei volumi preesistenti, senza spostamento del sedime ed ampliati nella misura massima del 20% del volume esistente fuori terra, purché ne venga rispettata la destinazione d'uso originaria o purché la nuova destinazione sia compatibile con l'uso agricolo.

6. Nelle zone E1, E2 ed E3 è consentita, da parte dei proprietari che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, la realizzazione di manufatti di limitate dimensioni nel rispetto delle disposizioni provinciali regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari.

Il volume di tali manufatti è detratto dai volumi consentiti in applicazione del primo comma dell'articolo 58.

Per tali costruzioni devono essere particolarmente curate la collocazione e la scelta dei materiali per

<p>garantire un armonico inserimento nell'ambiente. Per detti manufatti il regolamento edilizio potrà prevedere tipologie obbligatorie.</p> <p>7. Nelle zone E1, E2, ed E3, sono insediabili l'attività di vendita al dettaglio diretta dei propri prodotti ai sensi della vigente normativa in materia di vendita di prodotti agricoli, nonché l'attività di vendita al dettaglio in conformità a quanto stabilito dall'art. 97, comma 2 lettera h) delle presenti norme.</p> <p>8. In tutte le aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo e improduttive è ammessa la realizzazione di appostamenti fissi di caccia nel rispetto dei criteri stabiliti con deliberazione della giunta provinciale.</p> <p>9. Nelle zone E1, E2 e E3 gli imprenditori agricoli iscritti alla sezione prima e seconda dell'APIA possono installare serre e tunnel permanenti a scopo agronomico secondo quanto disposto dalla vigente normativa provinciale in materia. Il volume delle serre propriamente dette e dei tunnel permanenti non viene computato ai fini del calcolo dell'indice di fabbricabilità per l'edificazione nelle zone agricole.</p> <p>10. Ai fini dell'edificazione delle zone agricole E1, E2 ed E3 valgono inoltre le seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno il 50% degli appezzamenti costituenti l'azienda agricola e utilizzati a fini edificatori devono essere sul territorio del comune di Trento; - qualora siano utilizzate aree ricadenti nei comuni limitrofi la densità fondiaria trasferita non può essere superiore a quella prevista per l'edificazione delle zone agricole del comune di Trento. <p>11. Nelle zone E1, E2 ed E3 è ammesso l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili, nel rispetto delle procedure previste dal PUP e alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non possono essere collocate nelle aree agricole di pregio del PUP; - l'esercizio è subordinato alla sottoscrizione con il comune di una convenzione finalizzata a disciplinare le medesime condizioni previste per le opere precarie dalle disposizioni regolamentari di attuazione della legge urbanistica provinciale. 	<p>garantire un armonico inserimento nell'ambiente. Per detti manufatti il regolamento edilizio potrà prevedere tipologie obbligatorie.</p> <p>7. [abrogato con la Variante al PRG di adeguamento ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale].</p> <p>8. In tutte le aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo e improduttive è ammessa la realizzazione di appostamenti fissi di caccia nel rispetto dei criteri stabiliti con deliberazione della giunta provinciale.</p> <p>9. Nelle zone E1, E2 e E3 gli imprenditori agricoli iscritti alla sezione prima e seconda dell'APIA possono installare serre e tunnel permanenti a scopo agronomico secondo quanto disposto dalla vigente normativa provinciale in materia. Il volume delle serre propriamente dette e dei tunnel permanenti non viene computato ai fini del calcolo dell'indice di fabbricabilità per l'edificazione nelle zone agricole.</p> <p>10. Ai fini dell'edificazione delle zone agricole E1, E2 ed E3 valgono inoltre le seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno il 50% degli appezzamenti costituenti l'azienda agricola e utilizzati a fini edificatori devono essere sul territorio del comune di Trento; - qualora siano utilizzate aree ricadenti nei comuni limitrofi la densità fondiaria trasferita non può essere superiore a quella prevista per l'edificazione delle zone agricole del comune di Trento. <p>11. Nelle zone E1, E2 ed E3 è ammesso l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili, nel rispetto delle procedure previste dal PUP e alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non possono essere collocate nelle aree agricole di pregio del PUP; - l'esercizio è subordinato alla sottoscrizione con il comune di una convenzione finalizzata a disciplinare le medesime condizioni previste per le opere precarie dalle disposizioni regolamentari di attuazione della legge urbanistica provinciale.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 19 Adeguamento dell'art. 64 delle norme tecniche di attuazione

Modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale.

<p>Testo vigente agosto 2013</p> <p>Art. 64 - Definizione</p> <p>1. Le aree per servizi e attrezzature sono riservate ai servizi di interesse urbano, alla viabilità, sia veicolare che ciclabile e pedonale, e al sistema dei trasporti ferroviario e automobilistico, nonché al verde di protezione e di arredo ed ai servizi di quartiere.</p> <p>Esse si distinguono in:</p> <p>F1- zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano</p> <p>F2- zone destinate alla viabilità</p> <p>F3- zone destinate al sistema ferroviario</p> <p>F4- zone destinate al verde di protezione e di arredo</p> <p>G - zone destinate ai servizi di quartiere.</p> <p>2. In queste zone è ammessa la realizzazione di costruzioni provvisorie e per un tempo limitato, da parte di enti pubblici.</p>	<p>Testo adeguamento dicembre 2016</p> <p>Art. 64 - Definizione</p> <p>1. Le aree per servizi e attrezzature sono riservate ai servizi di interesse urbano, alla viabilità, sia veicolare che ciclabile e pedonale, e al sistema dei trasporti ferroviario e automobilistico, nonché al verde di protezione e di arredo ed ai servizi di quartiere.</p> <p>Esse si distinguono in:</p> <p>F1- zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano</p> <p>F2- zone destinate alla viabilità</p> <p>F3- zone destinate al sistema ferroviario</p> <p>F4- zone destinate al verde di protezione e di arredo</p> <p>G - zone destinate ai servizi di quartiere.</p> <p>2. In queste zone è ammessa la realizzazione di costruzioni provvisorie e per un tempo limitato, da parte di enti pubblici.</p> <p>3. In tali zone sono consentite le attività commerciali qualora ammesse dagli articoli 99 e 102 delle presenti norme, e comunque nel rispetto dei parametri riportati nei seguenti articoli del Capitolo VI e della disciplina fissata dagli articoli contenuti all'interno del Titolo V delle presenti norme.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 20 Adeguamento dell'art. 65 delle norme tecniche di attuazione

Modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale.

<p>Testo vigente agosto 2013</p> <p>Art. 65 - F1: Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano</p>	<p>Testo adeguamento dicembre 2016</p> <p>Art. 65 - F1: Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Le zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano sono destinate alla realizzazione di opere aventi le seguenti destinazioni funzionali:

- IB - istruzione di base;
- IS - istruzione superiore;
- IU - istruzione universitaria e istituti di ricerca scientifica;
- SU - servizi e residenze universitarie;
- CC - attrezzature culturali e sociali;
- AA - attrezzature assistenziali e convitti;
- H - attrezzature sanitarie;
- AP - attrezzature dell'amministrazione, dei servizi pubblici e di uso collettivo nonché dei servizi alle imprese di interesse pubblico;
- IP - impianti tecnologici;
- TP - attrezzature per il trasporto pubblico;
- VP - verde pubblico o di uso collettivo a scala urbana;
- AS - attrezzature sportive e ricreative;
- P - parcheggi pubblici o di uso pubblico e autosilos;
- PR - parcheggi pubblici o di uso pubblico a raso o interrati;
- PS - parcheggi pubblici o di uso pubblico solo interrati;
- CM - cimiteri;
- A - aeroporti;
- CA - campeggi;
- TPR - trasporto pubblico e rimessaggio;
- SP - attività sportive e centro polifunzionale;
- NCC - nuova casa circondariale;
- OF - opere funzionali alla nuova casa circondariale;
- AM - nuove attrezzature logistiche per la difesa;
- NOT - nuovo ospedale del Trentino;
- NS - nodi di scambio.

2. Tali aree devono essere preferibilmente utilizzate per la destinazione specificamente indicata in cartografia. Ove necessario, è tuttavia consentito, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, il loro utilizzo per una destinazione diversa purché compresa fra quelle indicate al comma 1 del presente articolo, nonché tra quelle indicate al comma 1 dell'articolo 69, fermo restando quanto disposto al comma 3 del presente articolo.

3. La destinazione a verde pubblico o di uso collettivo, ad attività sportive e centro polifunzionale, a nuova casa circondariale, a opere funzionali alla nuova casa circondariale, a nuove attrezzature logistiche per la difesa, a nuovo ospedale del Trentino sono vincolanti secondo le indicazioni di PRG. E' sempre ammessa la destinazione a verde delle aree destinate alle altre attrezzature di cui al primo comma. Nelle zone servizi destinate a verde pubblico o di uso collettivo a scala urbana è possibile destinare parte delle aree alla formazione di orti urbani. Nei parchi urbani è consentita soltanto la realizzazione dei manufatti necessari per la gestione e l'utilizzo dei parchi stessi, di fontane e simili oltre alla realizzazione di impianti sportivi compatibili con la destinazione a verde. Nelle zone servizi destinate a verde pubblico o di uso collettivo in aree boscate non è consentita la realizzazione di mostre d'acqua, di impianti sportivi di qualsiasi genere, né la pavimentazione di viali e sentieri. Il loro utilizzo deve conformarsi ad indirizzi tecnici di intervento e di gestione tendenti a salvaguardare le caratteristiche fisico-biologiche dei soprassuoli.

4. Nelle aree destinate a campeggio è ammessa soltanto la realizzazione di edifici e attrezzature strettamente attinenti al funzionamento del campeggio così come definito dalla legislazione provinciale vigente in materia. E' consentita la realizzazione di un solo alloggio per il custode del volume massimo di m³ 400. Gli edifici non possono superare l'altezza massima di m 7.

4 bis. Nelle aree destinate a trasporto pubblico e rimessaggio è ammessa la realizzazione di edifici strettamente funzionali allo svolgimento di detto servizio, nel rispetto dei seguenti indici:

1. Le zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano sono destinate alla realizzazione di opere aventi le seguenti destinazioni funzionali:

- IB - istruzione di base;
- IS - istruzione superiore;
- IU - istruzione universitaria e istituti di ricerca scientifica;
- SU - servizi e residenze universitarie;
- CC - attrezzature culturali e sociali;
- AA - attrezzature assistenziali e convitti;
- H - attrezzature sanitarie;
- AP - attrezzature dell'amministrazione, dei servizi pubblici e di uso collettivo nonché dei servizi alle imprese di interesse pubblico;
- IP - impianti tecnologici;
- TP - attrezzature per il trasporto pubblico;
- VP - verde pubblico o di uso collettivo a scala urbana;
- AS - attrezzature sportive e ricreative;
- P - parcheggi pubblici o di uso pubblico e autosilos;
- PR - parcheggi pubblici o di uso pubblico a raso o interrati;
- PS - parcheggi pubblici o di uso pubblico solo interrati;
- CM - cimiteri;
- A - aeroporti;
- CA - campeggi;
- TPR - trasporto pubblico e rimessaggio;
- SP - attività sportive e centro polifunzionale;
- NCC - nuova casa circondariale;
- OF - opere funzionali alla nuova casa circondariale;
- AM - nuove attrezzature logistiche per la difesa;
- NOT - nuovo ospedale del Trentino;
- NS - nodi di scambio.

2. Tali aree devono essere preferibilmente utilizzate per la destinazione specificamente indicata in cartografia. Ove necessario, è tuttavia consentito, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, il loro utilizzo per una destinazione diversa purché compresa fra quelle indicate al comma 1 del presente articolo, nonché tra quelle indicate al comma 1 dell'articolo 69, fermo restando quanto disposto al comma 3 del presente articolo.

3. La destinazione a verde pubblico o di uso collettivo, ad attività sportive e centro polifunzionale, a nuova casa circondariale, a opere funzionali alla nuova casa circondariale, a nuove attrezzature logistiche per la difesa, a nuovo ospedale del Trentino sono vincolanti secondo le indicazioni di PRG. E' sempre ammessa la destinazione a verde delle aree destinate alle altre attrezzature di cui al primo comma. Nelle zone servizi destinate a verde pubblico o di uso collettivo a scala urbana è possibile destinare parte delle aree alla formazione di orti urbani. Nei parchi urbani è consentita soltanto la realizzazione dei manufatti necessari per la gestione e l'utilizzo dei parchi stessi, di fontane e simili oltre alla realizzazione di impianti sportivi compatibili con la destinazione a verde. Nelle zone servizi destinate a verde pubblico o di uso collettivo in aree boscate non è consentita la realizzazione di mostre d'acqua, di impianti sportivi di qualsiasi genere, né la pavimentazione di viali e sentieri. Il loro utilizzo deve conformarsi ad indirizzi tecnici di intervento e di gestione tendenti a salvaguardare le caratteristiche fisico-biologiche dei soprassuoli. **Nelle zone servizi destinate a verde pubblico o di uso collettivo, è comunque possibile applicare quanto previsto dai successivi commi 8 bis e 8 ter limitatamente alla realizzazione di pubblici esercizi.**

4. Nelle aree destinate a campeggio è ammessa soltanto la realizzazione di edifici e attrezzature strettamente attinenti al funzionamento del campeggio così come definito dalla legislazione provinciale vigente in materia. E' consentita la realizzazione di un solo alloggio per il custode del volume massimo di m³ 400. Gli edifici non possono superare l'altezza massima di m 7.

4 bis. **Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 8 e 8 bis**, nelle aree destinate a trasporto pubblico e rimessaggio è ammessa la realizzazione di edifici strettamente funzionali allo svolgimento di detto servizio, nel rispetto dei seguenti indici:

- indice di fabbricabilità fondiaria	If	m ³ /m ²	1
- altezza massima	Hm	m	7

4 ter. Le aree per i nodi di scambio sono destinate alla realizzazione di opere intese a favorire il passaggio delle persone dal trasporto privato a quello pubblico. In dette aree, oltre alle attrezzature funzionali all'intermodalità possono essere insediati nuovi complessi edilizi per destinazioni d'uso terziario-direzionale. E' ammessa altresì l'attività di commercio al dettaglio in conformità all'art. 97, comma 2, lettera l) delle presenti norme. L'attuazione delle previsioni di PRG può avvenire mediante la predisposizione di un Programma integrato di intervento o mediante intervento diretto di iniziativa pubblica estesi all'intera area individuata negli elaborati di PRG. Per le aree localizzate in prossimità dello svincolo di connessione fra la circonvallazione e l'asse di Via Brennero – Via Bolzano, l'architettura degli edifici deve essere improntata al conferimento a questa parte di territorio di un ruolo anche simbolico di porta settentrionale della città. A tal fine, gli interventi diretti di iniziativa pubblica, ovvero il Programma integrato d'intervento qualora non esteso a tutte e quattro le aree individuate dal PRG, devono essere preventivamente inquadrati in un progetto unitario comprendente tutte le quattro aree, la cui approvazione è di competenza del consiglio comunale. Per l'edificazione della zona F1-NS valgono i seguenti indici e prescrizioni:

- indice di utilizzazione territoriale	Ut	m ² /m ²	0,40
- distanza minima dai confini del lotto: quella stabilita dall'articolo 3 delle presenti norme, fatte salve minori distanze lungo la viabilità previa apposita autorizzazione da parte dei competenti uffici provinciali.			

5. Con l'eccezione di quanto stabilito per le zone a verde pubblico e di uso pubblico, per le zone a campeggio e per quelle destinate a trasporto pubblico e rimessaggio, per il Nuovo Ospedale Trentino e per le zone destinate a nodi di scambio, l'edificazione è consentita, nel rispetto dei seguenti indici:

a) nelle aree ricadenti entro il territorio compreso nei comuni catastali di Trento, Gardolo, Ravina e Mattarello e limitatamente alle zone IU ricadenti nel comune catastale di Povo:

- indice di fabbricabilità fondiaria	If	m ³ /m ²	3,6
- altezza massima	Hm	m	16,50

b) nelle aree ricadenti entro il territorio compreso nei restanti comuni catastali:

- indice di fabbricabilità fondiaria	If	m ³ /m ²	2,2
- altezza massima	Hm	m	12,50

6. Nelle zone destinate ad aeroporto il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'approvazione di uno studio unitario esteso all'intera zona, nel quale siano individuate le migliori soluzioni per un corretto assetto urbanistico complessivo, e deve essere corredato dal nulla osta della competente autorità aeronautica. In tali zone le attività ammesse devono essere solo quelle collegate all'attività aeroportuale, con esclusione degli alberghi. Non è soggetta a preventiva approvazione dello studio unitario, la costruzione di opere pubbliche aventi autonomia funzionale rispetto alla struttura aeroportuale.

6 bis. Gli interventi all'interno della zona F1-AP a nord di quella destinata ad aeroporto, devono essere conformi a quanto disposto dalle normative ICAO (International Civil Aviation Organisation) con particolare riferimento all'annesso 14 della citata normativa. Il relativo nulla osta sarà richiesto al servizio provinciale competente in materia di trasporti.

7. Nelle zone destinate a parcheggio (P) è ammessa la costruzione di edifici multipiano siano essi fuori terra che interrati da utilizzarsi come autosilos. E' consentito che i piani terreni di tali edifici siano utilizzati anche per ospitare attività di commercio al dettaglio nei limiti di cui all'articolo 97, comma 2, lettera l), attività amministrative, di pubblici esercizi e simili nel limite del 20% della Superficie utile netta Sn. Nelle zone destinate ad attività sportive e centro polifunzionale (SP) è ammessa la costruzione di edifici per attività di commercio al dettaglio nei limiti di cui all'articolo 97, comma 2, lettera l), attività amministrative, di pubblici esercizi e simili, complementari alle attrezzature sportive cui l'area è destinata.

7bis. Previa verifica di coerenza con i programmi dell'Amministrazione comunale, nelle zone destinate a parcheggio P – parcheggi pubblici o di uso pubblico e autosilos e PR – parcheggi pubblici o di uso pubblico a raso o interrati, a fronte della sistemazione da parte dei proprietari della superficie a parcheggio e della sua cessione a titolo gratuito al Comune, da definirsi con apposita convenzione, è ammessa la realizzazione di

- indice di fabbricabilità fondiaria	If	m ³ /m ²	1
- altezza massima	Hm	m	7

4 ter. Le aree per i nodi di scambio sono destinate alla realizzazione di opere intese a favorire il passaggio delle persone dal trasporto privato a quello pubblico. In dette aree, oltre alle attrezzature funzionali all'intermodalità possono essere insediati nuovi complessi edilizi per destinazioni d'uso terziario-direzionale. E' ammessa altresì l'attività **commerciale nel limite massimo del 30% della Superficie utile netta (Sun)**. L'attuazione delle previsioni di PRG può avvenire mediante la predisposizione di un **Piano attuativo**, o mediante intervento diretto di iniziativa pubblica, **estesi alle quattro zone individuate** negli elaborati di PRG. **Considerato che tali aree sono** localizzate in prossimità dello svincolo di connessione fra la circonvallazione e l'asse di Via Brennero – Via Bolzano, l'architettura degli edifici deve essere improntata al conferimento a questa parte di territorio di un ruolo anche simbolico di porta settentrionale della città. A tal fine, gli interventi diretti di iniziativa pubblica, ovvero il **Piano attuativo, qualora non estesi** a tutte e quattro le **zone** individuate dal PRG, devono essere preventivamente inquadrati in un progetto unitario comprendente tutte le quattro **zone**, la cui approvazione è di competenza del consiglio comunale. Per l'edificazione della zona F1-NS valgono i seguenti indici e prescrizioni:

- indice di utilizzazione territoriale	Ut	m ² /m ²	0,40
- distanza minima dai confini del lotto: quella stabilita dall'articolo 3 delle presenti norme, fatte salve minori distanze lungo la viabilità previa apposita autorizzazione da parte dei competenti uffici provinciali.			

5. Con l'eccezione di quanto stabilito per le zone a verde pubblico e di uso pubblico, per le zone a campeggio e per quelle destinate a trasporto pubblico e rimessaggio, per il Nuovo Ospedale Trentino e per le zone destinate a nodi di scambio, l'edificazione è consentita, nel rispetto dei seguenti indici:

a) nelle aree ricadenti entro il territorio compreso nei comuni catastali di Trento, Gardolo, Ravina e Mattarello e limitatamente alle zone IU ricadenti nel comune catastale di Povo:

- indice di fabbricabilità fondiaria	If	m ³ /m ²	3,6
- altezza massima	Hm	m	16,50

b) nelle aree ricadenti entro il territorio compreso nei restanti comuni catastali:

- indice di fabbricabilità fondiaria	If	m ³ /m ²	2,2
- altezza massima	Hm	m	12,50

6. Nelle zone destinate ad aeroporto il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'approvazione di uno studio unitario esteso all'intera zona, nel quale siano individuate le migliori soluzioni per un corretto assetto urbanistico complessivo, e deve essere corredato dal nulla osta della competente autorità aeronautica. In tali zone le attività ammesse devono essere solo quelle collegate all'attività aeroportuale, con esclusione degli alberghi, **e l'attività commerciale come disciplinata dagli articoli contenuti all'interno del Titolo V delle presenti norme di attuazione**. Non è soggetta a preventiva approvazione dello studio unitario, la costruzione di opere pubbliche aventi autonomia funzionale rispetto alla struttura aeroportuale.

6 bis. Gli interventi all'interno della zona F1-AP a nord di quella destinata ad aeroporto, devono essere conformi a quanto disposto dalle normative ICAO (International Civil Aviation Organisation) con particolare riferimento all'annesso 14 della citata normativa. Il relativo nulla osta sarà richiesto al servizio provinciale competente in materia di trasporti.

7. Nelle zone destinate a **parcheggi pubblici o di uso pubblico e autosilos (P)** è ammessa la costruzione di edifici multipiano siano essi fuori terra che interrati da utilizzarsi come autosilos. E' consentito che i piani terreni di tali edifici siano utilizzati anche per ospitare attività **commerciali nei limiti disposti dal comma 3 dell'art. 64 delle presenti norme**, attività amministrative, di pubblici esercizi e simili nel limite del 20% della Superficie utile netta Sn. **Nelle zone destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico solo interrati (PS), possono essere insediate le attività ammesse per le zone a parcheggio (P), esclusivamente nel primo piano interrato e nel rispetto degli stessi limiti.** Nelle zone destinate ad attività sportive e centro polifunzionale (SP) è ammessa la costruzione di edifici per attività **commerciali nei limiti disposti dal comma 3 dell'art. 64 delle presenti norme**, attività amministrative, di pubblici esercizi e simili, complementari alle attrezzature sportive cui l'area è destinata.

7 bis. Previa verifica di coerenza con i programmi dell'Amministrazione comunale, nelle zone destinate a parcheggio P – parcheggi pubblici o di uso pubblico e autosilos e PR – parcheggi pubblici o di uso pubblico a raso o interrati, a fronte della sistemazione da parte dei proprietari della superficie a parcheggio e della sua cessione a titolo gratuito al Comune, da definirsi con apposita convenzione, è

parcheggi privati in interrato.

8. Salvo quanto stabilito dal precedente comma 7, nelle costruzioni realizzate in tutte le zone per attrezzature e servizi possono essere ospitate anche attività accessorie quali mense, bar interni, spacci, uffici e simili, purché funzionali alla specifica destinazione prevista dal PRG, nonché esercizi di interesse collettivo quali bar, ristoranti, attività artigianali di servizi. La dotazione di aree per la sosta degli autoveicoli deve rispettare lo standard minimo previsto dall'art. 24 e va comunque dimensionata in relazione all'attrezzatura progettata sulla base di uno specifico studio da allegare al progetto.

9. Nell'ambito delle zone F1 sono previste le aree destinate alla realizzazione di servizi pubblici di livello superiore quali il nuovo ospedale del Trentino (NOT), la nuova casa circondariale (NCC), le opere funzionali alla nuova casa circondariale (OF), le nuove attrezzature logistiche per la difesa (AM), il nuovo archivio provinciale (zona AP in Via Giusti), il nuovo polo giudiziario (zona AP in Via Pilati). In ragione della particolare rilevanza, del loro impatto urbano e della necessità di raccordare la loro realizzazione con eventuali opere a carico dell'Amministrazione comunale, il progetto è corredato da uno studio che affronta i seguenti aspetti:

- inserimento dell'opera nel contesto insediativo;
- sistema degli accessi veicolari, pedonali, del trasporto pubblico;
- sistema dei servizi e delle attrezzature complementari;
- dimensionamento delle aree a parcheggio anche in deroga al comma 8 del presente articolo, loro collocazione e organizzazione;
- trattamento delle aree libere in disponibilità, privilegiando la sistemazione a verde.

9 bis. Per quanto riguarda la zona per il "nuovo polo giudiziario", compresa tra Largo Pigarelli, Via Pilati, Via Brigata Acqui e Via Barbacovi, qualora interessata da un progetto unitario, questo sarà redatto nel rispetto dei seguenti indici e prescrizioni che prevalgono su ogni altro contenuto delle presenti norme, fatto salvo il precedente comma 9 e quanto qui non disciplinato:

- indice di fabbricabilità fondiaria I_f m^3/m^2 3,6;
dal calcolo è esclusa sia la superficie che la volumetria della sottozona A1. In aggiunta alla volumetria come sopra definita, nell'ambito dell'isolato è ammesso il recupero dei volumi corrispondenti alle porzioni di edificio ricadenti entro la sottozona A1, eventualmente demolite;
- altezza massima:
non potrà superare quella dell'edificio storico esistente su Largo Pigarelli e dovrà essere modulata in sintonia con l'altezza di quest'ultimo;
- distanza minima dai confini del lotto:
quella lungo la viabilità sarà definita in sede di progetto e dovrà essere tale da concorrere sia ad una valorizzazione del rapporto dei nuovi edifici con gli spazi pubblici esistenti che a garantire la percorribilità pedo-ciclabile di questi ultimi;
- fatto salvo quanto sopra disposto per l'edificio classificato sottozona A1, i restanti edifici e manufatti possono essere demoliti.

9ter. Per la zona NOT – Nuovo Ospedale Trentino si applica l'indice di fabbricabilità fondiaria consueto

ammessa la realizzazione di parcheggi privati in interrato.

8. Salvo quanto **diversamente stabilito negli altri commi del presente articolo**, nelle costruzioni realizzate in tutte le zone per attrezzature e servizi **di interesse urbano** possono essere ospitate anche attività accessorie quali mense, bar interni, spacci, uffici e simili, purché funzionali alla specifica destinazione prevista dal PRG. La dotazione di aree per la sosta degli autoveicoli deve rispettare lo standard minimo previsto dall'art. 24 e va comunque dimensionata in relazione all'attrezzatura progettata sulla base di uno specifico studio da allegare al progetto.

8 bis. Fatto salvo quanto diversamente stabilito negli altri commi del presente articolo e quanto disposto dal comma 3 dell'art. 64 delle presenti norme, negli edifici realizzati in tutte le zone per attrezzature e servizi di interesse urbano è ammesso l'insediamento di esercizi di interesse collettivo quali pubblici esercizi, attività artigianali di servizio e attività commerciali. Tali attività possono occupare al massimo il 10% della superficie utile netta dell'edificio che le ospita.

8 ter. Nel caso di attivazione di zone per servizi di interesse urbano che non contemplano la realizzazione di volumi, le attività ammesse dal precedente comma 8 bis possono essere insediate in edifici da costruire su lotti di dimensione complessiva massima pari al 20% della zona per servizi attivata, nel rispetto dei seguenti indici:

Utilizzazione fondiaria 0,1 m^2/m^2 da applicare sull'intera area per servizi attivata;

Sup. utile netta massima 1.500 m^2 ;

altezza massima:

per edifici a un piano 4,5 m

per edifici a due piani 8 m

Gli spazi di parcheggio da standard per le medesime attività, devono essere ricavati entro i lotti di cui al presente comma.

9. Nell'ambito delle zone F1 sono previste le aree destinate alla realizzazione di servizi pubblici di livello superiore quali il nuovo ospedale del Trentino (NOT), la nuova casa circondariale (NCC), le opere funzionali alla nuova casa circondariale (OF), le nuove attrezzature logistiche per la difesa (AM), il nuovo archivio provinciale (zona AP in Via Giusti), il nuovo polo giudiziario (zona AP in Via Pilati). In ragione della particolare rilevanza, del loro impatto urbano e della necessità di raccordare la loro realizzazione con eventuali opere a carico dell'Amministrazione comunale, il progetto è corredato da uno studio che affronta i seguenti aspetti:

- inserimento dell'opera nel contesto insediativo;
- sistema degli accessi veicolari, pedonali, del trasporto pubblico;
- sistema dei servizi e delle attrezzature complementari;
- dimensionamento delle aree a parcheggio anche in deroga al comma 8 del presente articolo, loro collocazione e organizzazione;
- trattamento delle aree libere in disponibilità, privilegiando la sistemazione a verde.

9 bis. Per quanto riguarda la zona per il "nuovo polo giudiziario", compresa tra Largo Pigarelli, Via Pilati, Via Brigata Acqui e Via Barbacovi, qualora interessata da un progetto unitario, questo sarà redatto nel rispetto dei seguenti indici e prescrizioni che prevalgono su ogni altro contenuto delle presenti norme, fatto salvo il precedente comma 9 e quanto qui non disciplinato:

- indice di fabbricabilità fondiaria I_f m^3/m^2 3,6;
dal calcolo è esclusa sia la superficie che la volumetria della sottozona A1. In aggiunta alla volumetria come sopra definita, nell'ambito dell'isolato è ammesso il recupero dei volumi corrispondenti alle porzioni di edificio ricadenti entro la sottozona A1, eventualmente demolite;
- altezza massima:
non potrà superare quella dell'edificio storico esistente su Largo Pigarelli e dovrà essere modulata in sintonia con l'altezza di quest'ultimo;
- distanza minima dai confini del lotto:
quella lungo la viabilità sarà definita in sede di progetto e dovrà essere tale da concorrere sia ad una valorizzazione del rapporto dei nuovi edifici con gli spazi pubblici esistenti che a garantire la percorribilità pedo-ciclabile di questi ultimi;
- fatto salvo quanto sopra disposto per l'edificio classificato sottozona A1, i restanti edifici e manufatti possono essere demoliti.

9 ter. Per la zona NOT – Nuovo Ospedale Trentino si applica l'indice di fabbricabilità fondiaria

<p>delle zone F1 di fondovalle $I_f = m^3/m^2$ 3,6 ma, in ragione del carattere specialistico delle costruzioni lì previste, non è definito un limite di altezza che dovrà in ogni caso temperare le esigenze specifiche della nuova struttura ospedaliera con l'ambiente circostante. L'altezza sarà definita e motivata dal progetto edilizio che sarà valutato in sede di studio di impatto ambientale.</p> <p>10. Qualora l'utilizzazione delle aree di cui al presente articolo avvenga attraverso un'iniziativa privata, tenuto conto che tale modalità d'intervento è esclusa per le opere di cui al comma 9 del presente articolo, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione che assicura il rispetto delle funzioni previste dal PRG.</p> <p>11. Nei casi in cui le zone F siano comprese nelle zone Ais, Aie e Acc, le modalità di intervento sono quelle di cui rispettivamente agli articoli 32, 33 e 34.</p> <p>12. L'area di Lungadige S.Nicolò è contraddistinta con le destinazioni funzionali VP-P-IP è assoggettata alla redazione di un progetto unitario la cui approvazione è di competenza del Consiglio comunale. Oltre al centro di raccolta zonale esistente, che dovrà essere indicato nel progetto unitario, in quest'area sono consentite solo opere di infrastrutturazione del territorio, previo studio di compatibilità da valutare da parte degli organi provinciali competenti riguardo alle problematiche legate alle espansioni del fiume Adige, nonché alle possibili interferenze con la viabilità provinciale. In via transitoria sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di sistemazione del centro di raccolta zonale esistente.</p>	<p>consueti delle zone F1 di fondovalle $I_f = m^3/m^2$ 3,6 ma, in ragione del carattere specialistico delle costruzioni lì previste, non è definito un limite di altezza che dovrà in ogni caso temperare le esigenze specifiche della nuova struttura ospedaliera con l'ambiente circostante. L'altezza sarà definita e motivata dal progetto edilizio che sarà valutato in sede di studio di impatto ambientale.</p> <p>10. Qualora l'utilizzazione delle aree di cui al presente articolo avvenga attraverso un'iniziativa privata, tenuto conto che tale modalità d'intervento è esclusa per le opere di cui al comma 9 del presente articolo, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione che assicura il rispetto delle funzioni previste dal PRG.</p> <p>11. Nei casi in cui le zone F siano comprese nelle zone Ais, Aie e Acc, le modalità di intervento sono quelle di cui rispettivamente agli articoli 32, 33 e 34.</p> <p>12. L'area di Lungadige S.Nicolò è contraddistinta con le destinazioni funzionali VP-P-IP è assoggettata alla redazione di un progetto unitario la cui approvazione è di competenza del Consiglio comunale. Oltre al centro di raccolta zonale esistente, che dovrà essere indicato nel progetto unitario, in quest'area sono consentite solo opere di infrastrutturazione del territorio, previo studio di compatibilità da valutare da parte degli organi provinciali competenti riguardo alle problematiche legate alle espansioni del fiume Adige, nonché alle possibili interferenze con la viabilità provinciale. In via transitoria sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di sistemazione del centro di raccolta zonale esistente.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 21 Adeguamento dell'art. 67 delle norme tecniche di attuazione

Modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale.

<p>Testo vigente agosto 2013</p> <p>Art. 67 - F3: Zone destinate al sistema ferroviario</p> <p>1. Le zone e le linee ferroviarie sono destinate agli impianti e servizi ferroviari e sono soggette al vincolo di assoluta inedificabilità, salvo per le costruzioni strettamente attinenti alle esigenze specifiche del servizio. E' in ogni caso ammessa la realizzazione di impianti tecnici a servizio delle linee ferroviarie anche in aree esterne alle zone F3 purché di proprietà dell'ente interessato.</p> <p>2. In queste zone è sempre ammessa la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e di infrastrutturazione del territorio purché autorizzate dall'ente gestore.</p>	<p>Testo adeguamento dicembre 2016</p> <p>Art. 67 - F3: Zone destinate al sistema ferroviario</p> <p>1. Le zone e le linee ferroviarie sono destinate agli impianti e servizi ferroviari e sono soggette al vincolo di assoluta inedificabilità, salvo per le costruzioni strettamente attinenti alle esigenze specifiche del servizio. E' in ogni caso ammessa la realizzazione di impianti tecnici a servizio delle linee ferroviarie anche in aree esterne alle zone F3 purché di proprietà dell'ente interessato.</p> <p>2. In queste zone è sempre ammessa la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e di infrastrutturazione del territorio purché autorizzate dall'ente gestore.</p> <p>3. In queste zone inoltre è ammessa l'attività di commercio come disciplinata dagli articoli contenuti all'interno del Titolo V delle presenti norme di attuazione.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 22 Adeguamento dell'art. 68 bis delle norme tecniche di attuazione

Comma 1: modifiche in coerenza con la Variante 2004 approvata con D.G.P. 200 del 1 febbraio 2008. Viene chiarito quali sono le sigle usate per distinguere i due tipi di aree.

Comma 2: Modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale.

<p>Testo vigente agosto 2013</p> <p>Art. 68 bis - Aree per discariche rifiuti inerti e centri di rottamazione veicoli fuori uso</p> <p>1. Le aree per discariche rifiuti inerti da demolizione e le aree per il deposito ed il trattamento dei veicoli fuori uso, individuate dal piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti speciali e dagli stralci al piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, sono riportate nella cartografia di piano con apposito perimetro e apposita sigla. Le modalità d'intervento ed i parametri urbanistico-edilizi per dette aree sono stabiliti nei relativi atti di individuazione ovvero definiti in sede di valutazione di impatto ambientale delle opere in esse previste.</p> <p>2. In tali zone sono insediabili attività di vendita al dettaglio dei beni ivi prodotti nei limiti di superficie previsti in sede di valutazione di impatto ambientale dei progetti. E' ammessa inoltre la vendita al dettaglio di prodotti affini, nei limiti di superficie indicati all'art. 97, comma 2 delle presenti norme; sono fatte salve le superfici di vendita già autorizzate in sede di valutazione di impatto ambientale alla data di adozione della</p>	<p>Testo adeguamento dicembre 2016</p> <p>Art. 68 bis - Aree per discariche rifiuti inerti e centri di rottamazione veicoli fuori uso</p> <p>1. Le aree per discariche rifiuti inerti da demolizione e le aree per il deposito ed il trattamento dei veicoli fuori uso, individuate dal Piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti speciali e dagli stralci al Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, sono riportate nella cartografia di piano con apposito perimetro. Le aree per discariche rifiuti inerti da demolizione sono contrassegnate dalla sigla DI e le aree per il deposito ed il trattamento dei veicoli fuori uso sono contrassegnate dalla sigla RO. Le modalità d'intervento ed i parametri urbanistico-edilizi per dette aree sono stabiliti nei relativi atti di individuazione ovvero definiti in sede di valutazione di impatto ambientale delle opere in esse previste.</p> <p>2. In tali zone è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini, nei limiti di superficie previsti dai relativi progetti autorizzati.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

presente norma.

Art. 23 Adeguamento dell'art. 69 delle norme tecniche di attuazione

Modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale. Per maggiore chiarezza il testo "abrogato con la presente Variante" viene sostituito dal testo "abrogato con la Variante".

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016																														
<p>Art. 69 - G: Zone destinate ai servizi di quartiere</p> <p>1. Le zone per i servizi di quartiere sono destinate alla realizzazione delle opere aventi le seguenti destinazioni funzionali:</p> <p>IB - istruzione di base; AR - attrezzature religiose esclusi i conventi; CC - centri civici, culturali e ricreativi; AA - attrezzature assistenziali; CM - cimiteri; TP - attrezzature per il trasporto pubblico; VP - verde pubblico o di uso collettivo di quartiere; AS - attrezzature sportive e ricreative; P - parcheggi pubblici o di uso pubblico; PR - parcheggi a raso o interrati; AP - attrezzature dell'amministrazione, dei servizi pubblici e di uso collettivo. IP - impianti tecnologici</p> <p>2. Tali aree devono essere preferibilmente utilizzate per la destinazione specificamente indicata in cartografia. Fermo restando quanto disposto al comma 5 del presente articolo, ove necessario, è tuttavia consentito, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, il loro utilizzo per una destinazione diversa purché compresa fra quelle indicate al comma 1 del presente articolo.</p> <p>3. Con l'eccezione delle zone a verde pubblico o di uso collettivo di quartiere, l'edificazione è ammessa nel rispetto dei seguenti indici:</p> <table><tr><td>- indice di fabbricabilità fondiaria</td><td>If</td><td>m³/m²</td><td>2,2</td></tr><tr><td>- altezza massima</td><td>Hm</td><td>m</td><td>13,50</td></tr></table> <p>I parametri indicati al presente comma non si applicano alla costruzione delle torri (campanarie, civiche, ecc.).</p> <p>4. Nelle costruzioni realizzate in tali zone possono essere ospitate anche attività accessorie e funzionali alla specifica destinazione di PRG quali mense, bar interni, spacci, uffici e simili; sono inoltre insediabili esercizi di interesse collettivo quali bar, ristoranti, attività artigianali di servizi.</p> <p>5. La destinazione a verde pubblico o di uso collettivo di quartiere è vincolante secondo le indicazioni di PRG. E' sempre ammessa la destinazione a verde pubblico o di uso collettivo di quartiere delle aree</p>	- indice di fabbricabilità fondiaria	If	m ³ /m ²	2,2	- altezza massima	Hm	m	13,50	<p>Art. 69 - G: Zone destinate ai servizi di quartiere</p> <p>1. Le zone per i servizi di quartiere sono destinate alla realizzazione delle opere aventi le seguenti destinazioni funzionali:</p> <p>IB - istruzione di base; AR - attrezzature religiose esclusi i conventi; CC - centri civici, culturali e ricreativi; AA - attrezzature assistenziali; CM - cimiteri; TP - attrezzature per il trasporto pubblico; VP - verde pubblico o di uso collettivo di quartiere; AS - attrezzature sportive e ricreative; P - parcheggi pubblici o di uso pubblico; PR - parcheggi a raso o interrati; AP - attrezzature dell'amministrazione, dei servizi pubblici e di uso collettivo. IP - impianti tecnologici</p> <p>2. Tali aree devono essere preferibilmente utilizzate per la destinazione specificamente indicata in cartografia. Fermo restando quanto disposto al comma 5 del presente articolo, ove necessario, è tuttavia consentito, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, il loro utilizzo per una destinazione diversa purché compresa fra quelle indicate al comma 1 del presente articolo.</p> <p>3. Con l'eccezione delle zone a verde pubblico o di uso collettivo di quartiere, l'edificazione è ammessa nel rispetto dei seguenti indici:</p> <table><tr><td>- indice di fabbricabilità fondiaria</td><td>If</td><td>m³/m²</td><td>2,2</td></tr><tr><td>- altezza massima</td><td>Hm</td><td>m</td><td>13,50</td></tr></table> <p>I parametri indicati al presente comma non si applicano alla costruzione delle torri (campanarie, civiche, ecc.).</p> <p>4. Salvo quanto diversamente stabilito negli altri commi del presente articolo, nelle costruzioni realizzate in tali zone possono essere ospitate anche attività accessorie e funzionali alla specifica destinazione di PRG quali mense, bar interni, spacci, uffici e simili.</p> <p>4 bis. Fatto salvo quanto diversamente stabilito negli altri commi del presente articolo e quanto disposto dal comma 3 dell'art. 64 delle presenti norme, negli edifici realizzati in tutte le zone per servizi di quartiere è ammesso l'insediamento di esercizi di interesse collettivo quali pubblici esercizi, attività artigianali di servizio e attività commerciali. Tali attività possono occupare al massimo il 10% della superficie utile netta dell'edificio che le ospita.</p> <p>4 ter Nel caso di attivazione di zone per servizi di quartiere che non contemplano la realizzazione di volumi, le attività ammesse dal precedente comma 4 bis possono essere insediate in edifici da costruire su lotti di dimensione complessiva massima pari al 20% della zona per servizi attivata, nel rispetto dei seguenti indici:</p> <table><tr><td>Utilizzazione fondiaria</td><td>0,05</td><td>m²/m²</td><td>da applicare sull'intera area per servizi attivata;</td></tr><tr><td>Sup. utile netta massima</td><td>1.500</td><td>m²;</td><td></td></tr></table> <p>altezza massima:</p> <table><tr><td>per edifici a un piano</td><td>4,5</td><td>m</td></tr><tr><td>per edifici a due piani</td><td>8</td><td>m</td></tr></table> <p>Gli spazi di parcheggio da standard per le medesime attività, devono essere ricavati entro i lotti di cui al presente comma.</p> <p>5. La destinazione a verde pubblico o di uso collettivo di quartiere è vincolante secondo le indicazioni di PRG. E' sempre ammessa la destinazione a verde pubblico o di uso collettivo di quartiere delle aree</p>	- indice di fabbricabilità fondiaria	If	m ³ /m ²	2,2	- altezza massima	Hm	m	13,50	Utilizzazione fondiaria	0,05	m ² /m ²	da applicare sull'intera area per servizi attivata;	Sup. utile netta massima	1.500	m ² ;		per edifici a un piano	4,5	m	per edifici a due piani	8	m
- indice di fabbricabilità fondiaria	If	m ³ /m ²	2,2																												
- altezza massima	Hm	m	13,50																												
- indice di fabbricabilità fondiaria	If	m ³ /m ²	2,2																												
- altezza massima	Hm	m	13,50																												
Utilizzazione fondiaria	0,05	m ² /m ²	da applicare sull'intera area per servizi attivata;																												
Sup. utile netta massima	1.500	m ² ;																													
per edifici a un piano	4,5	m																													
per edifici a due piani	8	m																													

destinate alle altre attrezzature di cui al primo comma. In tali aree è consentita soltanto la realizzazione dei manufatti necessari per la gestione, l'utilizzo e l'arredo dei parchi stessi, oltre alla realizzazione di impianti sportivi compatibili con la sistemazione a verde. Nelle zone servizi destinate a verde pubblico o di uso collettivo di quartiere in aree boscate non è consentita la realizzazione di mostre d'acqua, di impianti sportivi di qualsiasi genere, né la pavimentazione di viali e sentieri. Il loro utilizzo deve conformarsi ad indirizzi tecnici di intervento e di gestione tendenti a salvaguardare le caratteristiche fisico-biologiche dei soprassuoli. Nelle zone servizi destinate a verde pubblico o di uso collettivo di quartiere è possibile destinare parte delle aree alla formazione di orti urbani.

6. Nelle zone destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico (P) è ammessa la costruzione di edifici multipiano siano essi fuori terra che interrati da utilizzarsi come autosilos. E' consentito che i piani terreni di tali edifici siano utilizzati anche per ospitare attività ~~di commercio al dettaglio nei limiti di cui all'art. 97, comma 2, lettera m)~~, attività amministrative, di pubblici esercizi e simili nel limite del 20% della Superficie utile netta Sn.

6bis. Previa verifica di coerenza con i programmi dell'Amministrazione comunale, nelle zone destinate a parcheggio P – parcheggi pubblici o di uso pubblico e autosilos e PR – parcheggi pubblici o di uso pubblico a raso o interrati, a fronte della sistemazione da parte dei proprietari della superficie a parcheggio e della sua cessione a titolo gratuito al Comune, da definirsi con apposita convenzione, è ammessa la realizzazione di parcheggi privati in interrato.

7. La dotazione di aree per la sosta degli autoveicoli va dimensionata in relazione all'attrezzatura progettata sulla base di uno specifico studio da allegare al progetto.

8. Nei casi in cui le zone G siano comprese nelle zone Ais, Aie e Acc, le modalità di intervento sono quelle di cui rispettivamente agli articoli 32, 33 e 34.

9. Qualora l'utilizzazione delle aree di cui al presente articolo avvenga attraverso un'iniziativa privata, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione che assicura il rispetto delle funzioni previste dal PRG.

~~10. Nelle zone destinate a centri civici, culturali e ricreativi (CC) è consentito che i piani terreni di tali edifici siano utilizzati anche per ospitare attività di commercio al dettaglio nei limiti di cui all'art. 97, comma 2, lettera m).~~

destinate alle altre attrezzature di cui al primo comma. In tali aree è consentita soltanto la realizzazione dei manufatti necessari per la gestione, l'utilizzo e l'arredo dei parchi stessi, oltre alla realizzazione di impianti sportivi compatibili con la sistemazione a verde. Nelle zone servizi destinate a verde pubblico o di uso collettivo di quartiere in aree boscate non è consentita la realizzazione di mostre d'acqua, di impianti sportivi di qualsiasi genere, né la pavimentazione di viali e sentieri. Il loro utilizzo deve conformarsi ad indirizzi tecnici di intervento e di gestione tendenti a salvaguardare le caratteristiche fisico-biologiche dei soprassuoli. Nelle zone servizi destinate a verde pubblico o di uso collettivo di quartiere è possibile destinare parte delle aree alla formazione di orti urbani. **Nelle zone servizi destinate a verde pubblico o di uso collettivo di quartiere, è comunque possibile applicare quanto previsto dai successivi commi 4 bis e 4 ter limitatamente alla realizzazione di pubblici esercizi.**

6. Nelle zone destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico (P) è ammessa la costruzione di edifici multipiano siano essi fuori terra che interrati da utilizzarsi come autosilos. E' consentito che i piani terreni di tali edifici siano utilizzati anche per ospitare attività **commerciali nei limiti disposti dal comma 3 dell'art. 64 delle presenti norme**, attività amministrative, di pubblici esercizi e simili nel limite del 20% della Superficie utile netta Sn.

6 bis. Previa verifica di coerenza con i programmi dell'Amministrazione comunale, nelle zone destinate a parcheggio P – parcheggi pubblici o di uso pubblico e autosilos e PR – parcheggi pubblici o di uso pubblico a raso o interrati, a fronte della sistemazione da parte dei proprietari della superficie a parcheggio e della sua cessione a titolo gratuito al Comune, da definirsi con apposita convenzione, è ammessa la realizzazione di parcheggi privati in interrato.

7. La dotazione di aree per la sosta degli autoveicoli va dimensionata in relazione all'attrezzatura progettata sulla base di uno specifico studio da allegare al progetto.

8. Nei casi in cui le zone G siano comprese nelle zone Ais, Aie e Acc, le modalità di intervento sono quelle di cui rispettivamente agli articoli 32, 33 e 34.

9. Qualora l'utilizzazione delle aree di cui al presente articolo avvenga attraverso un'iniziativa privata, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione che assicura il rispetto delle funzioni previste dal PRG.

10. **[abrogato con la Variante al PRG di adeguamento ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale].**

Art. 24 Adeguamento dell'art. 76 delle norme tecniche di attuazione

Comma 1: modifiche in recepimento della L.P. 23 maggio 2007 n. 11, a seguito dell'associazione della RNP5 – Riserva naturale integrale delle Tre Cime del Monte Bondone alle altre Riserve naturali provinciali. In coerenza con l'istituzione in data 10 ottobre 2008 della Rete delle Riserve Bondone (con la stipula dell'Accordo di Programma tra il Comune di Trento e la Provincia Autonoma di Trento), sono state eliminati i dati di superficie delle varie riserve naturali.

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016																																				
<p>Art. 76 - RNP, RL: Riserve naturali provinciali e riserve locali</p> <p>1. Le riserve naturali provinciali e le riserve locali sono indicate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano come risulta nel seguente elenco nel quale è indicata, a titolo orientativo, anche la superficie di ciascuna di esse:</p> <table> <tr> <td>RNP1 - Riserva naturale provinciale Monte Barco</td> <td>ha 3</td> </tr> <tr> <td>RNP2 - Riserva naturale provinciale Torbiera delle Viote</td> <td>ha 25</td> </tr> <tr> <td>RNP3 - Riserva naturale provinciale Stagni della Vela</td> <td>ha 130</td> </tr> <tr> <td>RNP4 - Riserva naturale provinciale Foci dell'Avisio</td> <td>ha 49</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>RL1 - Riserva locale Gorghe</td> <td>ha 1</td> </tr> <tr> <td>RL2 - Riserva locale Palù</td> <td>ha 3</td> </tr> <tr> <td>RL3 - Riserva locale Val di Gola</td> <td>ha 244</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td>ha 452</td> </tr> </table>	RNP1 - Riserva naturale provinciale Monte Barco	ha 3	RNP2 - Riserva naturale provinciale Torbiera delle Viote	ha 25	RNP3 - Riserva naturale provinciale Stagni della Vela	ha 130	RNP4 - Riserva naturale provinciale Foci dell'Avisio	ha 49			RL1 - Riserva locale Gorghe	ha 1	RL2 - Riserva locale Palù	ha 3	RL3 - Riserva locale Val di Gola	ha 244			Totale	ha 452	<p>Art. 76 - RNP, RL: Riserve naturali provinciali e riserve locali</p> <p>1. Le riserve naturali provinciali e le riserve locali sono indicate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano come risulta nel seguente elenco nel quale è indicata, a titolo orientativo, anche la superficie di ciascuna di esse:</p> <table> <tr> <td>RNP1 - Riserva naturale provinciale Monte Barco</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RNP2 - Riserva naturale provinciale Torbiera delle Viote</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RNP3 - Riserva naturale provinciale Stagni della Vela</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RNP4 - Riserva naturale provinciale Foci dell'Avisio</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RNP5 – Riserva naturale integrale delle Tre Cime del Monte Bondone</td> </tr> <tr> <td>RL1 - Riserva locale Gorghe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RL2 - Riserva locale Palù</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RL3 - Riserva locale Val di Gola</td> <td></td> </tr> </table>	RNP1 - Riserva naturale provinciale Monte Barco		RNP2 - Riserva naturale provinciale Torbiera delle Viote		RNP3 - Riserva naturale provinciale Stagni della Vela		RNP4 - Riserva naturale provinciale Foci dell'Avisio		RNP5 – Riserva naturale integrale delle Tre Cime del Monte Bondone		RL1 - Riserva locale Gorghe		RL2 - Riserva locale Palù		RL3 - Riserva locale Val di Gola	
RNP1 - Riserva naturale provinciale Monte Barco	ha 3																																				
RNP2 - Riserva naturale provinciale Torbiera delle Viote	ha 25																																				
RNP3 - Riserva naturale provinciale Stagni della Vela	ha 130																																				
RNP4 - Riserva naturale provinciale Foci dell'Avisio	ha 49																																				
RL1 - Riserva locale Gorghe	ha 1																																				
RL2 - Riserva locale Palù	ha 3																																				
RL3 - Riserva locale Val di Gola	ha 244																																				
Totale	ha 452																																				
RNP1 - Riserva naturale provinciale Monte Barco																																					
RNP2 - Riserva naturale provinciale Torbiera delle Viote																																					
RNP3 - Riserva naturale provinciale Stagni della Vela																																					
RNP4 - Riserva naturale provinciale Foci dell'Avisio																																					
RNP5 – Riserva naturale integrale delle Tre Cime del Monte Bondone																																					
RL1 - Riserva locale Gorghe																																					
RL2 - Riserva locale Palù																																					
RL3 - Riserva locale Val di Gola																																					

Art. 25 Adeguamento dell'art. 76 bis delle norme tecniche di attuazione

Modifiche in recepimento del D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dd. 28 marzo 2014, della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e in adeguamento alle deliberazioni della Giunta provinciale in materia.

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016
<p>Art. 76 bis - SIC: Siti di Importanza Comunitaria</p> <p>1. I SIC sono indicati con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano come risulta nel seguente elenco: SIC1 - Burrone di Ravina (Val Gola) SIC2 - Doss Trento SIC3 - Foci dell'Avisio SIC4 - Gocciadoro SIC5 - Monte Barco e Monte della Gallina SIC6 - Stagni della Vela - Soprasasso SIC7 - Torbiera delle Viote SIC8 - Tre Cime Monte Bondone</p> <p>Nei Siti di Importanza Comunitaria si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al D.P.R. 357/97. All'interno del territorio comunale, qualsiasi piano o progetto che abbia incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente.</p> <p>2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, nei Siti di Importanza Comunitaria che ricadono entro i perimetri delle riserve naturali provinciali prevalgono le misure di salvaguardia e di tutela individuate nelle rispettive deliberazioni di istituzione della Giunta provinciale. Nei Siti di Importanza Comunitaria che non coincidono con le riserve naturali provinciali istituite con deliberazione della Giunta provinciale si applicano le misure di salvaguardia di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2005, n. 2956.</p>	<p>Art. 76 bis - ZSC: Zone Speciali di Conservazione</p> <p>1. Le Zone Speciali di Conservazione sono indicate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di PRG come risulta nel seguente elenco: ZSC1 - IT3120015 - Tre Cime Monte Bondone ZSC2 - IT3120050 - Torbiera delle Viote ZSC3 - IT3120051 - Stagni della Vela - Soprasasso ZSC4 - IT3120052 - Doss Trento ZSC5 - IT3120053 - Foci dell'Avisio ZSC6 - IT3120105 - Burrone di Ravina ZSC7 - IT3120122 - Gocciadoro ZSC8 - IT3120170 - Monte Barco - Le Grave</p> <p>Nelle ZSC si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al D.P.R. 357/97. All'interno del territorio comunale, qualsiasi piano o progetto che abbia incidenza significativa sulle ZSC, ovvero ogni intervento al di fuori delle zone che possa incidere in esse in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente.</p> <p>2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, per le ZSC che ricadono entro i perimetri delle riserve naturali provinciali prevalgono le prescrizioni previste dalle relative deliberazioni istitutive della Giunta provinciale, qualora più restrittive. Nelle ZSC che non coincidono con le riserve naturali provinciali istituite con deliberazione della Giunta provinciale si applicano le misure di conservazione generali di cui alla D.G.P. 22 ottobre 2010, n. 2378 e ss.mm.ii.</p>

Art. 26 Adeguamento dell'art. 77 bis delle norme tecniche di attuazione

Comma 1: Variante pattizia 2005 approvata con D.G.P. n. 996 del 11 maggio 2007;

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016
<p>1. In attuazione al Patto Territoriale del Monte Bondone e ai sensi dell'art. 11 comma 8 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale, il PRG individua l'area di studio del Parco del Monte Bondone. La delimitazione dell'area di Parco e la relativa regolamentazione è demandata a specifico provvedimento legislativo della Provincia Autonoma di Trento.</p>	<p>1. In attuazione al Patto Territoriale del Monte Bondone e ai sensi dell'art. 11 comma 8 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale, il P.R.G. individua l'area di studio del Parco del Monte Bondone. La delimitazione dell'area di Parco e la relativa regolamentazione è demandata a specifico provvedimento legislativo della Provincia Autonoma di Trento. L'area di studio del Parco del Monte Bondone è riportata nello schema grafico che costituisce parte integrante delle presenti norme.</p>

Art. 27 Adeguamento dell'art. 83 bis delle norme tecniche di attuazione

Modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale.

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016
<p>Art. 83 bis - Impianti di distribuzione di carburante</p> <p>1. Nelle fasce di rispetto stradale, nonché nelle aree ricomprese nelle zone D, E, F4 e H è ammessa la realizzazione di impianti di distribuzione di carburante, alle seguenti condizioni: a) gli impianti devono essere prospicienti la viabilità del PRG;</p>	<p>Art. 83 bis - Impianti di distribuzione di carburante</p> <p>1. Nelle fasce di rispetto stradale, nonché nelle aree ricomprese nelle zone D, E, F4 e H è ammessa la realizzazione di impianti di distribuzione di carburante, alle seguenti condizioni: e) gli impianti devono essere prospicienti la viabilità del PRG;</p>

<p>b) l'occupazione di area deve avere una profondità massima di 40 metri a partire dal ciglio stradale; c) l'altezza massima dei manufatti è di metri 5; d) la superficie utile lorda massima dei manufatti è di m² 200. 2. In quanto funzionali all'impianto di distribuzione di carburante e per soddisfare le esigenze degli utenti della strada è ammessa l'insediabilità di attività di commercio al dettaglio come disciplinata dalla tabella TS1—allegato 1 del regolamento esecutivo della legge provinciale 4/2000, di bar e di ristoranti limitatamente alla tipologia A2-pasti veloci.</p>	<p>f) l'occupazione di area deve avere una profondità massima di 40 metri a partire dal ciglio stradale; g) l'altezza massima dei manufatti è di metri 5; h) la superficie utile lorda massima dei manufatti è di m² 200. 2. In quanto funzionali all'impianto di distribuzione di carburante e per soddisfare le esigenze degli utenti della strada è ammessa l'insediabilità di bar e ristoranti, nonché l'attività di commercio come disciplinata dagli articoli contenuti all'interno del Titolo V delle presenti norme di attuazione.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 28 Nuova versione dell'art. 95 delle norme tecniche di attuazione

Modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale.

<p>Testo vigente agosto 2013</p> <p>Art. 95—Contenuti 1. L'insediamento delle attività commerciali al dettaglio sul territorio comunale è regolato dalle seguenti disposizioni, in conformità alla vigente normativa provinciale in materia di commercio, alla quale va fatto riferimento per quanto non disciplinato dalle presenti norme. 2. Le presenti disposizioni, inoltre, stabiliscono, per le diverse strutture commerciali, le prescrizioni di natura urbanistica inerenti: a) la compatibilità con la zonizzazione urbanistica del territorio comunale; b) la dotazione minima di parcheggio; e) la valutazione di impatto ambientale, nei casi previsti.</p>	<p>Testo adeguamento dicembre 2016</p> <p>Art. 95 – Disciplina del settore commerciale 1. L'insediamento delle attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso sul territorio comunale è regolato dalle seguenti disposizioni che costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla legge provinciale sul commercio, nonché alle relative disposizioni attuative. 2. Il Comune promuove e sostiene studi e progetti di iniziativa pubblica e/o privata di riqualificazione della rete commerciale esistente sia negli insediamenti storici sia all'esterno di questi, anche tramite lo sviluppo di modelli gestionali innovativi quali ad esempio i Business Improvement District. Qualora l'attivazione di tali studi e progetti rendano necessaria l'implementazione di servizi a supporto della rete commerciale che necessitano di variante al PRG, questa potrà essere attivata tramite accordi urbanistici di cui alla legge urbanistica provinciale.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 29 Nuova versione dell'art. 96 delle norme tecniche di attuazione

Modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale.

<p>Testo vigente agosto 2013</p> <p>Art. 96—Tipologia delle strutture commerciali 1. Le tipologie fondamentali delle strutture commerciali sono individuate in base alla loro superficie, e sono le seguenti: a) esercizi di vicinato: gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a m² 150; b) medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita compresa fra m² 151 e m² 800; c) grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore agli 800 m². 2. Le grandi strutture di vendita si suddividono nelle seguenti ulteriori classi dimensionali: a) grandi strutture di vendita di livello inferiore: gli esercizi e i centri commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita compresa fra m² 801 e m² 1.500; b) grandi strutture di vendita di livello intermedio: gli esercizi e i centri commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita compresa fra m² 1.501 e m² 3.000; c) grandi strutture di vendita di livello superiore: gli esercizi e i centri commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita superiore a m² 3.000. 3. Le definizioni di centro commerciale, della relativa superficie di vendita e le caratteristiche tipologiche dello stesso sono contenute nella legislazione provinciale in materia di commercio e nel relativo Regolamento di esecuzione. I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi ed altre attività paracommerciali, quali servizi bancari, assicurativi, turistici, servizi artigianali alle persone e simili; tali attività non rientrano nella superficie di vendita ai fini dimensionali e dell'utilizzo dei contingenti. 4. Ai fini delle presenti norme, sono equiparate alle grandi strutture di vendita, qualora raggiungano le dimensioni stabilite, quelle strutture costituite da una pluralità di esercizi inseriti in una struttura edilizia, anche fisicamente discontinua, progettata in modo unitario, nella quale sia prevista l'attivazione di due o più esercizi al dettaglio la cui superficie di vendita corrisponda complessivamente a quella stabilita per le grandi strutture di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo. Esse sono equiparate alle grandi strutture di vendita anche se non sono dotate di infrastrutture comuni o di spazi di servizio gestiti unitariamente. L'insediamento di tali</p>	<p>Testo adeguamento dicembre 2016</p> <p>Art. 96 - Tipologie commerciali e definizioni 1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono quelle descritte nella legge provinciale sul commercio, nonché nelle relative disposizioni attuative. In particolare all'interno del territorio del Comune di Trento la definizione delle medie strutture di vendita è quella riferita ai Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. 2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016
<p>strutture dovrà pertanto rispettare i vincoli e i requisiti stabiliti per le grandi strutture di vendita secondo l'articolazione di cui al comma 2 del presente articolo.</p> <p>5. L'equiparazione di cui al comma 4 non si applica nei casi specificatamente indicati dalla vigente normativa provinciale ed in ogni caso nelle seguenti zone del piano regolatore generale:</p> <p>Ais — insediamenti storici;</p> <p>Acc — città consolidata;</p> <p>B1 — zone edificate sature;</p> <p>C4 — zone miste per la formazione dei luoghi centrali;</p> <p>C5 — zone soggette ad interventi di riqualificazione urbana;</p> <p>D7 — zone terziarie e direzionali, limitatamente a quelle indicate all'art. 53, comma 4 delle presenti norme.</p>	

Art. 30 Nuova versione dell'art. 97 delle norme tecniche di attuazione

Modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale.

Comma 5: modifica anche in recepimento del D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dd. 28 marzo 2014

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016
<p>Art. 97 – Zone compatibili con le strutture commerciali</p> <p>1. Le zone di piano regolatore generale in cui sono insediabili le strutture commerciali di cui al precedente art. 96, sono indicate, per singola tipologia di struttura, nei commi successivi:</p> <p>2. Gli esercizi di vicinato possono essere insediati, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse:</p> <p>a) nelle zone costituenti gli “ambiti urbani” intesi come complesso delle seguenti zone in cui si articola il territorio comunale: Insediamenti storici (Ais), Città consolidata (Acc), Edifici e complessi isolati di interesse storico artistico e documentario compresi nelle zone a prevalente uso residenziale (Aie), zone “B” ad uso prevalentemente residenziale, zone “C” destinate a nuovi complessi insediativi e ad interventi di riqualificazione urbana, zone commerciali esistenti e di completamento (D5), zone terziarie e direzionali (D7), zone terziarie e direzionali sature (D7b), zone a verde privato (H2);</p> <p>b) in tutte le zone nelle quali è ammesso, ai sensi del comma 4, l'insediamento delle grandi strutture di vendita;</p> <p>c) nelle zone miste esistenti e di completamento (D11);</p> <p>d) nelle zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento (D1a, D1b, D1c), nelle zone produttive del settore secondario di nuovo impianto (D2a, D2b, D2c), nelle zone produttive del settore secondario di riserva (D3), nelle zone per laboratori artigianali e per servizi avanzati alle imprese (D4a), limitatamente alla vendita di prodotti affini;</p> <p>e) nelle zone produttive del settore secondario di nuovo impianto di livello locale (D2b) limitatamente ai prodotti di cui all'art. 13 comma 5 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 4/2000, purché gli esercizi di vicinato siano connessi all'attività di commercio all'ingrosso e la superficie destinata al dettaglio non sia superiore al 20% di quella prevista per ogni attività all'ingrosso insediata;</p> <p>f) nella zona interportuale (D10) solo se inseriti all'interno di edifici destinati all'attività alberghiera a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 18, del regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7;</p> <p>g) nelle zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento (D1a, D1b), nelle zone produttive del settore secondario di nuovo impianto (D2a, D2b), nelle zone produttive del settore secondario di riserva (D3) limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni; per “materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni” si intendono quelli previsti dalle norme del PUP e dai relativi indirizzi applicativi;</p> <p>h) nelle zone agricole di interesse primario (E1), secondario (E2), di particolare tutela (E3), limitatamente alla vendita di accessori dei beni ivi prodotti da imprese agricole specializzate florovivaistiche; si precisa che la vendita al dettaglio di accessori può essere svolta esclusivamente da imprenditori agricoli già esercenti le attività di cui all'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;</p>	<p>Art. 97 - Localizzazione delle strutture commerciali al dettaglio negli insediamenti storici e all'esterno degli insediamenti storici</p> <p>1. Negli insediamenti storici, individuati dal presente PRG come zone Ais, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, comprese le grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti norme di attuazione ai sensi degli artt. 32 e 103, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).</p> <p>2. All'esterno degli insediamenti storici, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 98, 99 e 102 delle presenti norme, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita al dettaglio, nelle seguenti zone del PRG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le zone Acc, fermo restando il rispetto delle disposizioni in tema di tutela e dei parametri edilizi fissati dagli artt. 33 e 103 delle presenti norme, per gli edifici classificati come sottozona Acc1a, Acc1b, Acc2a; • Aie in zona residenziale, fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela e dei parametri edilizi fissati dagli artt. 34 e 103 delle presenti norme; • Aie con perimetro, solo se consentito nella zona in cui ricadono , fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela e dei parametri edilizi fissati dagli artt. 34 e 103 delle presenti norme; • tutte le zone B; • tutte le zone C; • le zone D5; • le zone D6a1, solo congiuntamente al commercio all'ingrosso, nel rispetto dei parametri urbanistici fissati nel comma 4 dell'art. 51 bis delle presenti norme; • le zone D7, D7 con perimetro, D7b; • tutte le zone D8 nonché negli esercizi alberghieri ricadenti anche in zone diverse da quelle elencate al presente comma 2, fatto salvo quanto disposto dalle specifiche normative di settore; • le zone H2; <p>3. Non sono compatibili con la destinazione commerciale, fermo restando quanto regolamentato in materia di attività commerciale dalle norme di attuazione del PUP, da specifiche normative di settore o da altre normative o piani e progetti autorizzati, le seguenti zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D3a zone produttive di riserva per attività a servizio dell'agricoltura;

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016
<p>i) nelle zone per esercizi alberghieri (D8) esclusivamente all'interno di edifici destinati all'attività alberghiera a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 18, del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7;</p> <p>l) nelle zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano (F1) limitatamente a quelle aventi le seguenti destinazioni funzionali: P (parcheggi pubblici o di uso pubblico e autosilos), SP (attività sportive e centro polifunzionale) e NS (nodi di scambio);</p> <p>m) nelle zone destinate ai servizi di quartiere (G) limitatamente a quelle aventi destinazione funzionale P (parcheggi pubblici e di uso pubblico) e CG (centri civici, culturali e ricreativi);</p> <p>n) nelle zone commerciali di nuovo impianto speciali (D6a1), limitatamente ai prodotti di cui all'art. 13, comma 5, del regolamento di esecuzione della legge provinciale 4/2000, purché gli esercizi di vicinato siano connessi all'attività di commercio all'ingrosso e la superficie destinata al dettaglio non sia superiore al 25% di quella prevista per ogni attività all'ingrosso insediata;</p> <p>o) nelle zone terziarie e direzionali speciali (D7a), solo se inseriti all'interno di edifici destinati all'attività alberghiera a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 18, del regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7.</p> <p>3. Le medie strutture possono essere insediate:</p> <p>a) nelle zone di cui al precedente comma 2, lettera a);</p> <p>b) in tutte le zone nelle quali è ammesso, ai sensi delle presenti disposizioni, l'insediamento di nuove grandi strutture di vendita;</p> <p>e) nelle zone miste esistenti e di completamento—D11.</p> <p>4. Le grandi strutture di vendita, sia come nuove aperture che per trasferimento o ampliamento, possono essere insediate solo nelle aree commerciali integrate di cui all'art. 98 delle presenti norme.</p> <p>5. Le grandi strutture di vendita di livello inferiore sono inoltre ammesse, ma solo per il trasferimento e l'ampliamento, nelle zone indicate al comma 2, lettera a) del presente articolo.</p> <p>5 bis. L'ampliamento delle grandi strutture di vendita è inoltre ammesso nelle zone miste esistenti e di completamento D11.</p> <p>6. Le strutture che trattano la vendita di ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, rimorchi, macchine agricole e macchine operatrici, relative parti di ricambio ed accessori, possono essere insediate anche nelle zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento (D1a, D1b), nelle zone produttive del settore secondario di nuovo impianto (D2a, D2b), nelle zone produttive del settore secondario di riserva (D3), purché all'attività di vendita sia connessa l'attività di manutenzione e riparazione.</p> <p>In tali zone le medie e grandi strutture di vendita possono essere insediate in deroga ai criteri di programmazione, ai sensi e nei limiti di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 16 febbraio 2001 n. 339 e successive modificazioni. La superficie destinata a manutenzione e riparazione, laddove richiesta dal presente comma, non può essere inferiore al 25% della Su totale.</p> <p>6 bis. Le medie e le grandi strutture che trattano la vendita di autoveicoli, motocicli, accessori e parti di ricambio, mobili per la casa e per l'ufficio, materiali da costruzione ivi compreso materiale per coperture, rivestimenti, pavimenti, materiale elettrico, idraulico e di riscaldamento, legnami, possono essere insediate nelle zone miste esistenti e di completamento (D11). In tali zone le predette strutture di vendita possono essere insediate in deroga ai criteri di programmazione, ai sensi e nei limiti di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 16 febbraio 2001 n. 339 e successive modificazioni.</p> <p>7. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni contenute nella disciplina delle singole zone.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • D7a zone terziarie e direzionali speciali; • D10 e D10id zone interportuali, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 del successivo art. 101 delle presenti norme in materia di commercio all'ingrosso; • E1 zone agricole di interesse primario; • E2 zone agricole di interesse secondario; • E3 zone agricole di particolare tutela; • E4 zone a bosco; • E5 zone a pascolo; • E6 zone improduttive; • F2 destinate alla viabilità e F4 verde di protezione e di arredo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4; • Aree per discariche rifiuti inerti e centri di rottamazione veicoli fuori uso, nel rispetto di quanto disposto dall art. 68 bis delle presenti norme; • H1 destinate a servizi privati; • L1 aree per le attività estrattive; • L2 aree sciabili. <p>4. Nelle aree di tutela e salvaguardia del patrimonio archeologico e naturale disciplinate dagli articoli contenuti nel Capitolo VIII delle presenti norme di attuazione, nelle aree interessate dalle fasce di rispetto (art. 83), negli impianti di distribuzione di carburante (art. 83 bis) e negli spazi di sosta e ristoro a servizio delle piste ciclabili (art. 16 comma 7) l'insediamento di attività commerciali è consentito, entro il limite dimensionale delle medie strutture di vendita al dettaglio, se compatibile con la zona di PRG sulla quale esse insistono. Sono fatte salve le prescrizioni di tutela e salvaguardia o le disposizioni contenute nella specifica disciplina o nella relativa normativa di settore o in piani e progetti di valorizzazione.</p> <p>5. Qualora i Piani di gestione del Parco “delle Tre Cime e della Val Gola, delle “Rete delle Riserve del Monte Bondone – Soprasasso”, delle ZSC o delle Riserve naturali provinciali o locali prevedano la possibilità di insediare attività commerciali a favore degli utenti o dei visitatori, queste sono consentite, entro il limite dimensionale delle medie strutture di vendita al dettaglio, anche se localizzate su zone del PRG non compatibili con l'attività commerciale.</p>

Art 31 Nuova versione dell'art. 98 delle norme tecniche di attuazione

Modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale.

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016
<p>Art. 98 – Aree commerciali integrate</p> <p>1. Le aree commerciali integrate sono indicate nella specifica cartografia di zonizzazione commerciale, e si distinguono in aree commerciali integrate di nuovo impianto ed esistenti.</p> <p>2. L'edificazione delle aree commerciali integrate di nuovo impianto è soggetta a piano attuativo, secondo i</p>	<p>Art. 98 - Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario</p> <p>1. Ai fini delle definizioni contenute nelle norme di attuazione del PUP in materia di aree produttive del settore secondario di livello provinciale e locale, le aree produttive del settore secondario di livello provinciale corrispondono alle seguenti zone del PRG:</p>

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016
<p>modi prescritti dalla legge urbanistica provinciale, esteso all'intera zona omogenea del piano regolatore generale entro cui ricade l'area commerciale stessa. Il piano attuativo, nel disciplinare l'insediamento delle strutture commerciali, deve garantire l'integrazione tra l'attività commerciale e le altre funzioni previste dal piano regolatore generale, in particolare le funzioni residenziali e terziarie, gli spazi pubblici e le strutture per la mobilità e l'accessibilità. Il predetto piano attuativo, fermo il rispetto delle prescrizioni contenute nelle specifiche norme di zona del piano regolatore generale, deve inoltre conformarsi ai seguenti criteri insediativi e progettuali:</p> <p>a) le attività terziarie devono essere disposte e organizzate in modo da non emarginare né disturbare le parti residenziali, esistenti o previste;</p> <p>b) i caratteri morfologici devono mostrare una evidente connotazione urbana; sono quindi esclusi tipi edilizi isolati ed è fortemente raccomandata l'edificazione attestata lungo spazi pubblici o di uso pubblico destinati alla viabilità, con esclusione dei parcheggi;</p> <p>c) la localizzazione degli esercizi di vendita segue il criterio della massima compattezza per favorire la mobilità pedonale lungo percorsi caratterizzati dalla densità e continuità dell'offerta di beni e servizi;</p> <p>d) la localizzazione dei parcheggi segue i criteri della più diretta accessibilità e della minima interferenza dei flussi veicolari con lo spazio pubblico; i parcheggi per le attività commerciali sono multipiano e possono essere condivisi con altre funzioni; i parcheggi di superficie sono autorizzabili solo in relazione a particolari esigenze;</p> <p>e) particolare attenzione deve essere prestata agli spazi di pertinenza, al loro arredo ed alla presenza di zone a verde.</p> <p>3. Le modifiche sostanziali alle aree commerciali integrate esistenti, sono soggette a:</p> <p>a) piano attuativo, secondo i modi prescritti dalla legge urbanistica provinciale e come disciplinato dal precedente comma 2, se di superficie complessiva di intervento superiore a 10.000 mq;</p> <p>b) concessione edilizia subordinata alla preventiva sottoscrizione di convenzione con il Comune di Trento, in tutti gli altri casi; rimangono ferme le eventuali prescrizioni derivanti dalle norme di zona del Piano Regolatore Generale. La convenzione, assistita da idonee garanzie finanziarie, definisce i criteri insediativi, i tempi di realizzazione dell'intervento, gli eventuali vincoli ed obblighi a carico degli interessati nonché attesta, con uno specifico studio di relazione, l'integrazione tra le funzioni commerciali e le funzioni residenziali e terziarie già esistenti nel quartiere limitrofo all'area commerciale integrata, garantendone una maggiore fruizione.</p> <p>4. Per modifiche sostanziali di cui al comma 3, si intendono gli interventi di ristrutturazione edilizia totale, sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • le zone D1a; • le zone D2a; • le zone D3. <p>Le aree produttive del settore secondario di livello locale corrispondono alle seguenti zone del PRG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le zone D1b; • le zone D2c; • le zone D1c. <p>Le aree produttive del settore secondario di livello locale multifunzionale corrispondono alle seguenti zone del PRG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le zone D2b; • le zone D11. <p>2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento. Sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio di ogni dimensione che all'ingrosso nei seguenti casi:</p> <p>a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;</p> <p>b) esercizi di commercio per la vendita di veicoli in genere purché complementare all'attività di riparazione e manutenzione dei veicoli e l'azienda presenti un significativo numero di addetti per lo svolgimento di quest'ultima attività.</p> <p>3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale aventi carattere multifunzionale, sono ammessi inoltre esercizi di vicinato e medie strutture di vendita al dettaglio per ogni merceologia.</p>

Art. 32 Nuova versione dell'art. 99 delle norme tecniche di attuazione

Modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale.

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016
<p>Art. 99 – Progetti di qualificazione della rete commerciale</p> <p>1. L'amministrazione comunale promuove e coordina progetti di qualificazione commerciale, di iniziativa pubblica e/o privata, quali parti di un più ampio disegno di riqualificazione urbana.</p> <p>2. I progetti di qualificazione commerciale prevedono un insieme organico di interventi, anche strutturali, i quali, nel rispetto della politica comunale del settore, abbiano per oggetto:</p> <p>a) parti della rete commerciale esistente per le quali si propone la valorizzazione o lo sviluppo;</p> <p>b) parti urbane che si propone diventino utili integrazioni della rete commerciale urbana.</p> <p>3. I progetti di qualificazione commerciale contengono:</p> <p>a) individuazione degli obiettivi di qualificazione commerciale e d'interesse pubblico;</p> <p>b) delimitazione della zona d'intervento;</p> <p>c) individuazione degli interventi infrastrutturali, edilizi, d'arredo e delle forme di promozione;</p> <p>d) valutazione dell'impatto degli interventi sulla rete commerciale e sul sistema urbano;</p> <p>e) stima degli interventi richiesti, delle risorse disponibili e dei tempi di attuazione;</p> <p>f) proposta di convenzione tra il Comune e i soggetti pubblici e privati partecipanti al progetto.</p> <p>4. I progetti di qualificazione commerciale possono prevedere:</p>	<p>Art. 99 – Attività commerciale al dettaglio nelle aree per servizi e attrezzature</p> <p>1. E' ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita al dettaglio, nel rispetto dei parametri urbanistici fissati negli articoli 65, e 69 delle presenti norme, nelle zone F1 per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano e G destinate ai servizi di quartiere, aventi le seguenti destinazioni funzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IU istruzione universitaria e istituti di ricerca scientifica; • SU servizi e residenze universitarie; • CC attrezzature culturali e sociali e centri civici, culturali e ricreativi; • AA attrezzature assistenziali e convitti; • H attrezzature sanitarie; • AP attrezzature dell'amministrazione, dei servizi pubblici e di uso collettivo nonché dei servizi alle imprese di interesse pubblico; • TP attrezzature per il trasporto pubblico; • AS attrezzature sportive e ricreative;

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016
<p>a) modifiche alle destinazioni d'uso dell'area; b) modifiche agli standard urbanistici; c) incentivi alla riqualificazione e vincoli temporanei al rilascio di autorizzazioni commerciali in un ambito più vasto, funzionale al conseguimento degli obiettivi del progetto. 5. Il Comune recepisce i progetti di qualificazione per mezzo di una variante al piano regolatore generale ed uno specifico piano attuativo, nei modi prescritti dalla legge urbanistica provinciale. Tale piano attuativo non è necessario qualora il progetto riguardi interventi edilizi diretti al "riuso" di un unico edificio esistente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • P parcheggi pubblici o di uso pubblico e autosilos; • PR parcheggi pubblici o di uso pubblico a raso o interrati; • PS parcheggi pubblici o di uso pubblico solo interrati; • TPR trasporto pubblico e rimessaggio; • SP attività sportive e centro polifunzionale; • OF opere funzionali alla nuova casa circondariale; • NOT nuovo ospedale del Trentino; • NS nodi di scambio. <p>2. Nella zona F1 con destinazione funzionale A aeroporti e nelle zone F3 destinate al sistema ferroviario è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita al dettaglio unicamente negli edifici destinati ad aerostazione o stazione ferroviaria, fatto salvo quanto previsto dalla specifica normativa del settore alberghiero.</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale sul commercio in materia di altre tipologie di commercio diverse da quella al dettaglio su aree private in sede fissa, è esclusa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita al dettaglio nelle zone F1 per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano e G destinate ai servizi di quartiere aventi le seguenti destinazioni funzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IB istruzione di base; • IS istruzione superiore • IP impianti tecnologici; • VP verde pubblico o di uso collettivo a scala urbana e di quartiere; • CM cimiteri; • CA campeggi; • NCC nuova casa circondariale; • AM nuove attrezzature logistiche per la difesa; • AR attrezzature religiose esclusi conventi. <p>4. Nelle zone per servizi sia di tipo F1 che G con destinazione funzionale a sigla mista, l'insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita al dettaglio è consentito, nel rispetto dei parametri urbanistici fissati negli articoli 65 e 69 delle presenti norme, solo per la porzione interessata dalla destinazione funzionale che lo ammette ai sensi del precedente comma 1.</p>

Art. 33 Nuova versione dell'art. 100 delle norme tecniche di attuazione

Modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale.

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016
<p>Art. 100 – Dotazione minima di parcheggi pertinenziali e norme per la loro realizzazione 1. Il rilascio di concessioni edilizie e la presentazione di denunce di inizio attività per costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti o cambi di destinazione d'uso di edifici destinati ad ospitare strutture commerciali, è soggetto al rispetto delle prescrizioni in materia di "dotazione di parcheggi pertinenziali" stabilite dalla legge provinciale in materia di attività commerciale e dalla relativa normativa di attuazione.</p>	<p>Art. 100 - Parametri, criteri e altre disposizioni per l'apertura o l'ampliamento di attività commerciali entro il limite dimensionale delle medie strutture di vendita al dettaglio 1. La nuova apertura o l'ampliamento di attività commerciali nei limiti dimensionali degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita al dettaglio negli insediamenti storici e al di fuori degli insediamenti storici, sono subordinati al rispetto dello standard a parcheggio, dei parametri edilizi e a tutte le altre disposizioni previste dalla legge provinciale sul commercio e dalle relative disposizioni attuative. 2. Sono ammesse le deroghe ai parametri di cui al precedente comma 1 nei casi previsti dalla legge provinciale sul commercio e dalle relative disposizioni attuative. 3. Le zone miste per le quali è possibile applicare le riduzioni richiamate nelle norme provinciali di cui al precedente comma 1, sono quelle dove il PRG prevede l'insediamento anche di funzioni diverse da quella commerciale.</p>

Art. 34 Nuova versione dell'art. 101 delle norme tecniche di attuazione

Modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale.

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016
<p>Art. 101 – Salvaguardia dei beni culturali e ambientali</p> <p>1. L'insediamento, il trasferimento, la variazione della superficie di vendita delle strutture commerciali all'interno delle zone di antico insediamento e di interesse ambientale e culturale (zone Ais e Aie) sono soggetti alla verifica di compatibilità con i caratteri morfologici e tipologici degli edifici in cui si inseriscono e con i caratteri ambientali del loro contesto.</p> <p>2. Tale verifica riguarda in particolare la conservazione o, dove necessario, il ripristino:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dell'unità compositiva delle facciate e dei caratteri architettonici dei piani terra;b) delle aperture nelle dimensioni e negli elementi costruttivi originali (cornici e infissi);c) dell'impianto strutturale e distributivo dell'edificio;d) delle insegne tradizionali. <p>3. Non sono pertanto ammissibili, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le alterazioni morfologiche dei piani terra incoerenti con la composizione architettonica delle facciate;b) l'ampliamento delle aperture ed il posizionamento dei serramenti arretrati o avanzati rispetto alle cornici;c) la creazione di rientranze, nicchie o pseudo portici;d) l'installazione di proiettori esterni per illuminare i fronti commerciali;e) l'installazione di tende fisse o realizzate in materiale e forme incongrue;f) l'installazione di insegne a cassonetto luminoso applicate sulle facciate o sui serramenti.	<p>Art. 101 - Attività commerciali all'ingrosso</p> <p>1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio esercitato sia congiuntamente con questo, che in maniera disgiunta, fatto salvo quanto disposto dai commi successivi.</p> <p>2. Considerato il loro carattere prevalentemente residenziale, nelle zone Ais, Acc, Aie sia in zona residenziale che con perimetro, in tutte le zone B e C nonché nelle zone H2, è escluso l'insediamento di attività di commercio all'ingrosso relativo a merci ingombranti e che comportano afflussi e movimentazione di mezzi anche pesanti.</p> <p>3. Non è ammesso l'insediamento di attività di commercio all'ingrosso ai sensi del precedente comma 1 nelle zone elencate al comma 3 dell'art. 97, nelle zone indicate all'art. 99, in tutte le zone D8 nonché negli esercizi alberghieri ricadenti anche in altre zone fatto salvo quanto disposto dalle specifiche normative di settore.</p> <p>4. Nelle zone produttive avente carattere locale e locale multifunzionale come individuate dal comma 1 dell'art. 98, nonché nelle zone D5 e D6a1, il commercio all'ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 2 dell'art. 98 può essere esercitato anche non congiuntamente al commercio al dettaglio.</p> <p>5. Nelle zone D10 e D10id il commercio all'ingrosso può essere esercitato solo non congiuntamente al commercio al dettaglio.</p> <p>6. Per l'insediamento di attività commerciali destinate al commercio all'ingrosso esercitato congiuntamente al commercio al dettaglio, si applicano gli standard a parcheggio, i parametri edilizi e tutte altre le disposizioni previste dalla legge provinciale sul commercio e dalle relative disposizioni attuative.</p> <p>7. Per le attività commerciali all'ingrosso esercitato non congiuntamente al commercio al dettaglio, si applicano le dotazioni minime di parcheggio previste dalla legge urbanistica provinciale e relative disposizioni attuative.</p>

Art. 35 Nuova versione dell'art. 102 delle norme tecniche di attuazione

Modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale.

Comma 1 bis: Per maggiore chiarezza il testo “della presente Variante” viene sostituito dal testo “Variante al PRG di adeguamento ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvata con D.G.P. n. 1942 del 4 novembre 2016”.

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016
<p>Art. 102 – Valutazione di impatto ambientale ed elementi costitutivi</p> <p>1. Gli interventi relativi all'apertura, ampliamento e/o trasferimento di grandi strutture commerciali di dimensioni uguali o superiori ai casi previsti dal regolamento di esecuzione della legge provinciale in materia di impatto ambientale, sono sottoposti alla procedura di verifica o valutazione.</p>	<p>Art. 102 - Aree destinate all'insediamento delle grandi strutture di vendita al dettaglio o di centri commerciali al dettaglio</p> <p>1. Oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 97 delle presenti norme per le zone Ais - insediamenti storici, l'insediamento di nuove grandi strutture di vendita al dettaglio o di nuovi centri commerciali al dettaglio, entro il limite dimensionale di 10.000 m² di superficie di vendita, è ammesso esclusivamente nelle aree individuate nella tavola “Individuazione delle aree da destinare all'insediamento di grandi strutture di vendita al dettaglio/centri commerciali”, che identifica le aree, contrassegnate dalla sigla (GSV/CC), nelle quali è ammesso l'insediamento sia di grandi strutture di vendita al dettaglio che di centri commerciali al dettaglio, e le aree, contrassegnate dalla sigla (CC), nelle quali è ammesso esclusivamente l'insediamento di centri commerciali al dettaglio. L'insediamento delle grandi strutture di vendita al dettaglio o di centri commerciali al dettaglio nelle singole aree è disciplinato inoltre nelle schede contenute nell'Allegato 4.4 – “Programmazione urbanistica del settore commerciale - Parametri e prescrizioni per le aree individuate per l'insediamento di grandi strutture di vendita o centri commerciali” alle norme di attuazione del PRG.</p> <p>1bis. Nella tavola “Individuazione delle aree da destinare all'insediamento di grandi strutture di vendita al dettaglio/centri commerciali” sono individuate inoltre con apposito perimetro tratteggiato e contrassegnate dalla sigla (GSV/CC*) le aree ubicate lungo l'asse di via Maccani e le zone D5 Zone</p>

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016
	<p>commerciali esistenti e di completamento nelle quali è prefigurata la possibilità di insediamento di nuove grandi strutture di vendita al dettaglio o di nuovi centri commerciali al dettaglio. Tale possibilità dovrà essere preventivamente vagliata nell'ambito di appositi accordi urbanistici di cui alla legge urbanistica provinciale, che affrontino i temi e le considerazioni indicati al capitolo "3.2 LE AZIONI" della Relazione della Variante al PRG di adeguamento ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvata con D.G.P. n. 1942 del 4 novembre 2016, nei paragrafi riguardanti la riqualificazione complessiva della zona di Trento nord e delle zone D5, nonché gli approfondimenti richiesti dai criteri di cui all'art. 5, comma 2 dell'Allegato alla DGP 1339/2013. Gli schemi di accordo urbanistico relativi alle aree di cui al presente comma devono essere preventivamente approvati dal Consiglio comunale, qualora la superficie di vendita superi i 5000 m², contemplati nell'accordo stesso.</p> <p>2. L'insediamento di grandi strutture di vendita al dettaglio o di centri commerciali al dettaglio è soggetto a piano attuativo, come richiamato dalla legge provinciale sul commercio e dalle relative disposizioni attuative, esteso all'intera zona omogenea del piano regolatore generale, o agli ambiti previsti da eventuali piani guida, ricompresa nelle aree destinate all'insediamento delle grandi strutture di vendita/centri commerciali al dettaglio di cui al precedente comma 1.</p> <p>3. Il piano attuativo di cui al precedente comma 2, nel disciplinare l'insediamento delle strutture commerciali, deve assicurare il rispetto dei parametri urbanistici e edilizi fissati dal PRG per ogni singola zona omogenea o ambito e garantire l'integrazione tra l'attività commerciale e le altre funzioni previste dal piano regolatore generale, in particolare le funzioni residenziali e terziarie, gli spazi pubblici e le strutture per la mobilità e l'accessibilità nel rispetto del principio della polifunzionalità.</p> <p>4. Il parametro e le indicazioni progettuali contenuti nelle schede dell'Allegato 4.4 integrano i parametri e le indicazioni progettuali fissati dal PRG per ogni singola zona omogenea o previsti nei piani guida o di lottizzazione già approvati. In particolare le schede contenute nell'Allegato 4.4 specificano con valore prescrittivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la percentuale massima della superficie utile netta (Sun) destinabile all'attività commerciale che ogni singolo piano attuativo deve rispettare; • la possibilità di insediare sia grandi strutture di vendita al dettaglio che centri commerciali al dettaglio o esclusivamente centri commerciali al dettaglio; • le eventuali limitazioni alla superficie di vendita delle attività commerciali insediabili all'interno dei centri commerciali. <p>5. Il superamento della percentuale massima di Superficie utile netta per attività commerciali indicata nelle schede contenute nell'Allegato 4.4 è possibile, qualora previsto nelle indicazioni progettuali della relativa scheda, attraverso la conclusione di apposito accordo urbanistico e conseguente variante al PRG. Tali accordi devono prevedere l'esplorazione, per ambiti di intervento, la cui estensione di massima è indicata nelle schede contenute nell'Allegato 4.4, delle eventuali necessità di integrazione infrastrutturale e delle possibili sinergie con l'offerta commerciale già presente, in coerenza con gli indirizzi per la qualificazione commerciale e la riqualificazione urbana indicati nel documento "Applicazione dei criteri della metodologia di valutazione integrata territoriale nel Comune di Trento – Rapporto finale di ricerca" - Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, che costituisce parte integrante della documentazione del PRG.</p> <p>6. Il piano attuativo di cui al precedente comma 2, oltre a quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4, deve rispettare i criteri e parametri edilizi, gli standard a parcheggio e tutte le altre disposizioni previste dalla legge provinciale sul commercio e dalle relative disposizioni attuative con particolare riguardo ai criteri indicati all'art. 5, comma 2 lettera da e) ad h) dell'Allegato alla DGP 1339/2013. A tal fine, quando non diversamente possibile, è consentito l'utilizzo delle aree Ss per servizi pubblici, già previste dal PRG nelle singole zone e destinate a verde o a parcheggio, ai fini del dimensionamento dei relativi parametri edilizi fissati dai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.</p> <p>7. Sono ammesse le deroghe ai parametri di cui al precedente comma 6 nei casi e alle condizioni previsti dalla legge provinciale sul commercio e dalle relative disposizioni attuative.</p> <p>8. L'ampliamento di superficie delle grandi strutture di vendita esistenti, nonché delle medie strutture di vendita al dettaglio oltre la propria soglia dimensionale, è consentito nei termini e condizioni</p>

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016
	stabiliti dalla legge provinciale sul commercio e dalle relative disposizioni attuative prescindendo dalla localizzazione di cui al precedente comma 1.

Art. 36 Nuova versione dell'art. 103 delle norme tecniche di attuazione

Modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale.

Testo vigente agosto 2013	Testo adeguamento dicembre 2016
Art. 103 – Norme transitorie di coordinamento con la Variante 2004 [abrogato con variante al PRG approvata con DGP n. 2493 del 5.11.2010 – modificata con DGP n. 2610 del 19.11.2010]	Art. 103 - Salvaguardia dei beni culturali e ambientali 1. L'insediamento e la variazione della superficie di vendita delle strutture commerciali all'interno delle zone Ais - insediamenti storici, nelle zone Acc - città consolidata limitatamente agli edifici classificati come sottozona Acc1a, Acc 1b, Acc2a, e nelle zone Aie - edifici e complessi isolati di interesse storico, artistico e documentario, sono soggetti alla verifica di compatibilità con i caratteri morfologici e tipologici degli edifici in cui si inseriscono e con i caratteri ambientali del loro contesto. 2. Tale verifica riguarda in particolare la conservazione o, dove necessario, il ripristino: a) dell'unità compositiva delle facciate e dei caratteri architettonici dei piani terra; b) delle aperture nelle dimensioni e negli elementi costruttivi originali (cornici e infissi); c) dell'impianto strutturale e distributivo dell'edificio; d) delle insegne tradizionali. 3. Non sono pertanto ammissibili, in particolare: a) le alterazioni morfologiche dei piani terra incoerenti con la composizione architettonica delle facciate; b) l'ampliamento delle aperture ed il posizionamento dei serramenti arretrati o avanzati rispetto alle cornici; c) la creazione di rientranze, nicchie o pseudo-portici; d) l'installazione di proiettori esterni per illuminare i fronti commerciali; e) l'installazione di tende fisse o realizzate in materiale e forme incongrue; f) l'installazione di insegne a cassonetto luminoso applicate sulle facciate o sui serramenti.

Art. 37 Introduzione del nuovo art. 104 delle norme tecniche di attuazione

Modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale.

	Testo adeguamento dicembre 2016
	Art. 104 - Valutazione di impatto ambientale 1. I progetti delle grandi strutture di vendita al dettaglio o dei centri commerciali al dettaglio sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale previste nella legge provinciale sul commercio e nelle relative disposizioni attuative. La valutazione di impatto ambientale dovrà tenere conto degli approfondimenti richiesti dai criteri di cui all'art. 5, comma 2 dell'Allegato alla DGP 1339/2013.

Art. 38 Introduzione del nuovo art. 105 delle norme tecniche di attuazione

Modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale.

	Testo adeguamento dicembre 2016
	Art. 105 Altre disposizioni 1. Per l'attività commerciale multiservizio in zone montane, è possibile applicare le esenzioni previste dalla legge provinciale sul commercio e dalle relative disposizioni attuative in materia di quantità minime di parcheggio.

Art. 39 Introduzione del nuovo art. 106 delle norme tecniche di attuazione

Modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale.

	Testo adeguamento dicembre 2016
	<p>Art. 106 – Norme finali</p> <p>1. Le norme tecniche di attuazione di cui al presente “Titolo V – Programmazione Urbanistica del Settore commerciale” prevalgono, per la disciplina dell’attività commerciale, su disposizioni contenute in altri articoli delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale qualora contrastanti.</p> <p>2 Per quanto non specificato o dettagliato nelle presenti norme, si rimanda a quanto disposto nella legge urbanistica provinciale, nelle norme tecniche di attuazione del PUP, nella legge provinciale sul commercio e nelle relative disposizioni attuative.</p> <p>3. Ai sensi del comma 4 dell’art. 36 della L.P. 15/2015, la tavola “Individuazione delle aree da destinare all’insediamento di grandi strutture di vendita al dettaglio/centri commerciali”, l’Allegato 4.4 – “Programmazione urbanistica del settore commerciale - Parametri e prescrizioni per le aree individuate per l’insediamento di grandi strutture di vendita o centri commerciali” alle norme di attuazione del PRG e il documento “Applicazione dei criteri della metodologia di valutazione integrata territoriale nel Comune di Trento – Rapporto finale di ricerca” - Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, tengono luogo dello stralcio tematico del Piano Territoriale della Comunità previsto dall’art. 35 della L.P. 15/2015, con riferimento ai contenuti indicati dal punto 3, lettera f, comma 2, art. 23 della L.P. 15/2015, per quanto concerne l’individuazione e la disciplina delle aree da destinare all’insediamento di grandi strutture di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali.</p> <p>4. Ai sensi dei riferimenti normativi citati nel precedente comma 3, le norme contenute del presente Titolo V, tengono luogo dello stralcio tematico del Piano Territoriale della Comunità con riferimento rispettivamente alla disciplina delle aree da destinare all’insediamento di grandi strutture di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali, nonché alla individuazione e alla disciplina delle aree per il commercio all’ingrosso.</p>

Art. 40 Introduzione del nuovo art. 107 delle norme tecniche di attuazione

Modifiche in recepimento della Variante di adeguamento commerciale.

Per maggiore chiarezza il testo “*alla data di approvazione della presente Variante*” viene sostituito dal testo “*alla data di approvazione della Variante*”.

	Testo adeguamento dicembre 2016
	<p>Art. 107 – Disposizione finale</p> <p>1. Gli articoli del TITOLO V - PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE, dal n. 95 al n. 107 compreso, sostituiscono integralmente i precedenti articoli contenuti del medesimo TITOLO V vigenti fino alla data di approvazione della Variante al PRG di adeguamento ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.</p>

Art. 41 Inserimento dell’Allegato “PRG - PATTO TERRITORIALE DEL BONDONE - VARIANTE PATTIZIA 2005 - AREA DI STUDIO DEL PARCO DEL BONDONE” in calce alle Norme tecniche di attuazione.

Modifiche in recepimento della Variante pattizia 2005 approvata con D.G.P. n. 996 del 11 maggio 2007;